

AUTO  
AUTO



# AUTO A TUTTO CAMPO

## AUTOVETTURE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE  
AUTO

**IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO,  
CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA  
COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO E LE  
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, DEVE  
ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE  
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL  
CONTRATTO**

**Prima della sottoscrizione leggere  
attentamente la Nota Informativa**

Mod. 40/557 - Ed. 12.2010



**FATA**  
ASSICURAZIONI



## NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

PRESSO I PUNTI VENDITA E NEL SITO INTERNET DI FATA È POSSIBILE RICHIEDERE IL RILASCIO DI UN PREVENTIVO GRATUITO PERSONALIZZATO IN RELAZIONE A QUALSIASI TIPO DI AUTOVETTURA, CHE VIENE REDATTO SULLA BASE DI TUTTI GLI ELEMENTI DI PERSONALIZZAZIONE PREVISTI DALLA TARIFFA NONCHÉ IN BASE ALLA FORMULA CONTRATTUALE INDICATA DAL RICHIEDENTE TRA LE POSSIBILI OFFERTE DA FATA.

### GLOSSARIO

#### **Assicurato**

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o, per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione come precisato nelle singole Sezioni.

#### **Capitale o massimale**

La somma che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo previsto in caso di sinistro.

#### **Carta verde**

Il Certificato Internazionale di assicurazione relativo alla circolazione nei territori degli Stati esteri in esso indicati.

#### **Codice delle assicurazioni**

Il decreto legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Conducente**

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo indicato in polizza.

#### **CONSAP**

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Via Yser, 14 – 00198

#### **Contraente**

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

#### **Degrado d'uso**

La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che lo stesso ha al momento del sinistro.

#### **Europ Assistance**

La compagnia alla quale FATA affida la gestione e la liquidazione dei sinistri per le garanzie Assistenza Stradale e Tutela Legale Europ Assistance Italia S.p.A.

#### **FATA**

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.

#### **Franchigia**

L'importo del danno, espresso in cifra fissa o percentuale indicata in polizza o all'interno delle presenti condizioni, che rimane a carico dell'Assicurato.

#### **Indennizzo**

La somma dovuta da FATA o da Europ Assistance in caso di sinistro.

#### **Polizza**

Il documento sottoscritto dal Contraente e da FATA che prova il Contratto di assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente a FATA a fronte delle garanzie prestate.

**Prestazioni**

Sono le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all'Assicurato.

**Proprietario**

L'intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

**Risarcimento**

La somma dovuta da FATA in caso di sinistro.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Rivalsa**

L'azione esercitata da FATA per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento a terzi danneggiati, nelle ipotesi previste e disciplinate in polizza.

**Scoperto**

La percentuale del danno indicata in polizza o all'interno delle presenti condizioni, che rimane a carico dell'Assicurato.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Per la garanzia Assistenza il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di assistenza. Per la garanzia Tutela Legale, il verificarsi dei casi di controversia per i quali è prestata l'assicurazione.

**Soggetti esclusi dalla qualifica di terzi**

Il conducente del veicolo assicurato per i danni di qualsiasi natura.

Limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- 1) *il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;*
- 2) *il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali ed adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;*
- 3) *ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).*

**Struttura Organizzativa**

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 20135 Milano – costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione sottoscritta con FATA provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di FATA, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

**Valore commerciale**

Il valore del veicolo risultante dal prezzo di mercato determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello.

**Valore di listino**

Il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della Casa Costruttrice comprensivo di IVA nei casi in cui all'Assicurato non sia consentito il recupero della stessa a norma di legge.

**Veicolo**

L'autovettura identificata in polizza.

## INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### Informazioni generali:

- FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A., Gruppo Generali;
- b) sede legale: ROMA (Italia) - Via Urbana 169/A;
- c) nessuna sede secondaria;
- d) recapito telefonico: +39 06/47651, fax: +39 06/487118, sito Internet: <http://www.fata-assicurazioni.it>, e-mail: [info@fata-assicurazioni.it](mailto:info@fata-assicurazioni.it);
- e) autorizzata all'esercizio in Italia e all'estero delle Assicurazioni e Riassicurazioni con in tutte le forme consentite, escluso il Ramo Vita con Provvedimento ISVAP n. 2489 del 19/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 302 del 30/12/2006, ed iscritta al n. 1.00154 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione.

### Informazioni sulla situazione patrimoniale

Il patrimonio netto di FATA ammonta a 176,45 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 5,20 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali a 181,84 milioni di euro. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è 2,43 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente).

Si rinvia al sito Internet di FATA <http://www.fata-assicurazioni.it> per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

Il prodotto Auto a tutto Campo offre la possibilità di assicurare diversi rischi legati all'autovettura:

- la Responsabilità Civile da circolazione;
- i danni diretti all'autovettura e quelli derivanti a cose di terzi da incendio della stessa;
- il furto;
- gli infortuni del conducente;
- le spese legali per vertenze connesse alla circolazione;
- una serie di prestazioni di assistenza al veicolo e alla persona.

Il Contraente potrà scegliere le garanzie da acquistare tra quelle previste nelle varie Sezioni del prodotto nel rispetto di alcuni vincoli assuntivi.

È comunque possibile acquistare autonomamente la Sezione "Responsabilità civile" e le garanzie diverse.

## INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE

#### COBERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

Le coperture assicurative offerte per la Responsabilità civile da circolazione riguardano i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria ai sensi del Titolo X del codice delle assicurazioni.

Per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia all'articolo 10 "Oggetto dell'assicurazione" delle condizioni di assicurazione.

La formula tariffaria proposta è di tipo Bonus/Malus, che prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione alla presenza o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, così come indicato nell'articolo 15 "Bonus/Malus" delle Condizioni di assicurazione. In caso di acquisto della condizione aggiuntiva "Salva bonus" di cui alla lettera D) dell'articolo 16 "Condizioni aggiuntive" - al quale si rinvia per la disciplina di dettaglio - ai fini dell'evoluzione della classe di merito interna, FATA non terrà conto del malus che derivi dal primo sinistro penalizzante pagato nel periodo di osservazione del contratto.

#### Avvertenza

*Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo. Sono, inoltre, previste condizioni di sospensione della garanzia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione: 11 "Esclusioni e Rivalsa", 2 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" e 7 "Sospensione e riattivazione del contratto".*

**Avvertenza**

Sono previste rivalse ovvero azioni per il recupero delle somme che FATA ha dovuto corrispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione: 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", 4 "Estensione territoriale", 11 "Esclusioni e Rivalsa", 13 "Modalità per la denuncia dei sinistri" e 16 "Condizioni aggiuntive alla Responsabilità Civile" – Lettere A) Tipo guida – Guida esclusiva e B) Tipo guida – guida libera (over 26).

**Avvertenza**

In polizza sono indicati i massimali che rappresentano i limiti entro i quali è prestata la garanzia assicurativa per danni a persone e per danni a cose in relazione a ciascun sinistro. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo 10 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di assicurazione.

**ESEMPIO NUMERICO DI MASSIMALE**

- Massimali pattuiti in polizza per sinistro: per danni a persone Euro 5.000.000 / per danni a cose Euro 2.500.000
- Ammontare dei danni a persone Euro 6.000.000
- Ammontare dei danni a cose Euro 40.000

Danno risarcibile: Euro 5.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose.

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo.

Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo contratto si rinvia all' articolo 3 " Durata del Contratto" delle Condizioni di assicurazione.

**ESTENSIONI DELLA COPERTURA**

Sono previste estensioni sempre operanti, per le quali si rinvia all'articolo 10 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di assicurazione.

Per ulteriori estensioni acquistabili facoltativamente si rinvia all'articolo 16 "Condizioni aggiuntive", lettere F) "Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti", G) "Rinuncia all'azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone" e H) "Circolazione in Aree Aeroportuali".

**SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA**

Per l'indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rinvia a quanto descritto nelle Definizioni Generali delle Condizioni di assicurazione alla voce "Soggetti esclusi dalla qualifica di Terzi".

**DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ****Avvertenza**

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa.

Per le conseguenze relative alle dichiarazioni rese in fase di conclusione del contratto nonché della mancata comunicazione del mutamento di circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articoli 1 "Dichiarazioni relative alle Circostanze di rischio" e 16 "Condizioni aggiuntive alla Responsabilità Civile" - Lettere A) Tipo guida – Guida esclusiva" e B) "Tipo guida - Guida libera (over 26)".

**PREMI**

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle scadenze previste. La durata del contratto prevista è di un anno. È ammessa la stipula di polizze con durata di un anno più un'eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo iniziale. È altresì ammessa la stipula di polizze temporanee, ovvero con durata inferiore all'anno, ove sia presente la sola garanzia R.C. Auto e, comunque, per una durata massima di 180 giorni.

Il premio può essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento:

- denaro contante;
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- bancomat, carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico – qualora disponibili presso l'Agenzia - aventi quale beneficiario uno dei suddetti soggetti;
- bonifico su c/c bancario o postale intestato ad uno dei suddetti soggetti.

Il premio viene determinato in base ai parametri personalizzati previsti in tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da FATA all'Intermediario.

Il premio imponibile annuo superiore ad Euro 150,00 può essere frazionato in rate semestrali. In tal caso l'onere aggiuntivo è pari al 3% del premio imponibile.

**Avvertenza**

Qualora il rischio sia cessato, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle disposizioni delle Condizioni di assicurazione dettate dall'articolo 6 "Cessazione del rischio". FATA procede analogamente alla restituzione del premio in caso di risoluzione del contratto per trasferimento della proprietà. Si rinvia alla lettera C) "Risoluzione del contratto" dell'articolo 5 "Trasferimento della proprietà del veicolo" delle Condizioni di assicurazione.

**INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO**

FATA si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all'attestazione dello stato di rischio, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti.

FATA deve comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per quest'ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

**ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO**

L'attestazione dello stato di rischio viene trasmesso da FATA mediante comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dal Contraente ai sensi dell'articolo 134, comma 1 bis del codice delle assicurazioni.

Il periodo di validità dell'attestazione è di 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce.

Nel caso di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da specifica dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.

La classe di merito di conversione universale viene assegnata in conformità alle disposizioni contenute nell'Allegato 2 al Regolamento Isvap n° 4 del 9 agosto 2006. È fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 134, comma 4 bis del codice delle assicurazioni.

**Avvertenza**

La classe di merito di conversione universale – c.d. CU - riportata sull'attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Compagnia.

**RECESSO**

Non ricorre l'ipotesi di esercizio di una facoltà di recesso in relazione a variazioni tariffarie: il contratto è stipulato senza tacito rinnovo e cessa di avere effetto alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il predetto termine, venga stipulato un nuovo contratto con altra Compagnia per il medesimo rischio, nel qual caso il contratto cesserà di avere effetto dalla data di scadenza della nuova copertura.

**PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per i diritti nei confronti di FATA il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.

**REGIME FISCALE**

Il premio imponibile è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura del 12,50%, nonché ad un contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,50% dello stesso.

## INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Ove sia richiamata in polizza la condizione aggiuntiva E) "In Carrozzeria SiCura", il contratto prevede il risarcimento del danno in forma specifica. Per la disciplina di dettaglio si rinvia alla lettera E) dell'articolo 16 "Condizioni aggiuntive" delle Condizioni di assicurazione.

L'elenco degli autoriparatori è pubblicato sul sito Internet di FATA.

### **Avvertenza**

*Alla scelta di contratto che preveda il risarcimento in forma specifica è correlato un beneficio in termini di riduzione del premio.*

### **PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO**

Si richiama l'attenzione sull'applicazione della procedura di risarcimento diretto in relazione a tutti gli incidenti:

- che abbiano coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia ed in cui non risultino coinvolte macchine agricole e/o ciclomotori non targati con il nuovo regime di targatura in vigore dal 14 luglio 2006;
- in cui si sia effettivamente verificato un contatto tra i veicoli coinvolti;
- da cui non siano conseguite lesioni gravi ai conducenti, intendendosi come lesioni gravi i danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%; l'applicazione della procedura di risarcimento non è, invece, esclusa se sui veicoli coinvolti erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che abbiano subito lesioni anche gravi.

Qualora risulti applicabile la suddetta procedura, la richiesta di risarcimento deve essere effettuata direttamente a FATA.

Con riferimento alle procedure liquidative applicabili nei casi di risarcimento diretto, si richiamano gli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni ed il D.P.R. n. 254 del 18 Luglio 2006. Per tutti gli altri casi, si richiamano gli articoli 144 e seguenti del suddetto codice.

### **Avvertenza**

*La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.*

L'elenco delle strutture competenti alla liquidazione dei sinistri è pubblicato sul sito Internet di FATA.

Nel caso in cui risulti applicabile la disciplina del risarcimento diretto, FATA deve formulare l'offerta di risarcimento entro i termini di seguito indicati, che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta:

- in caso di danni alle persone, 90 giorni;
- in caso di danni alle cose trasportate e/o al veicolo, 60 giorni, ridotti a 30 nel caso in cui i conducenti coinvolti abbiano sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).

In caso di accettazione della somma offerta, FATA provvede al pagamento entro 15 giorni.

### **INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE**

Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti subiti in Italia o all'estero da veicoli immatricolati all'estero, si rinvia alla direttiva 2000/26/CE, al decreto legislativo n. 190 del 30 Giugno 2003 ed agli articoli 151-155 del codice delle assicurazioni.

In caso di incidente avvenuto in Italia, per richiedere il risarcimento dei danni, deve essere inviata lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio Centrale Italiano, UCI Corso Sempione 39 20135 – MILANO, indicando nazionalità, targa, tipo, marca e modello del veicolo estero; cognome, nome e indirizzo del proprietario e/o del conducente dello stesso; Compagnia di assicurazione che garantisce la RC auto del veicolo; gli estremi dell'Autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente e descrizione dell'incidente. Alla suddetta raccomandata deve essere allegata la Carta verde del veicolo estero e, ove effettuata constatazione amichevole di incidente, copia del relativo Modulo debitamente sottoscritto.

In caso di incidente avvenuto all'estero, per individuare l'assicuratore del veicolo e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dallo stesso cui indirizzare la richiesta di risarcimento, occorre scrivere all'ISVAP, Via del Quirinale 21 00187 - Roma, inviando un fax al numero 06/42133730 o un messaggio di posta elettronica a [centroinformazioni@isvap.it](mailto:centroinformazioni@isvap.it). Trascorsi 3 mesi, in caso di mancato riscontro da parte dell'assicuratore del veicolo o del mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dallo stesso, il danneggiato potrà chiedere l'intervento di CONSAP.

In caso di sinistro avvenuto con veicolo o natante non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada istituito presso la CONSAP.

### **FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO**

Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla formula tariffaria Bonus/Malus o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione della relativa Tabella delle regole evolutive, versando a FATA una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni di essi così come previsto dalle Condizioni di assicurazione.

Il suddetto rimborso deve essere effettuato all'atto del rinnovo del contratto e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del periodo di osservazione nel quale siano stati pagati i sinistri.

I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell'attestazione dello stato del rischio.

Nel caso in cui i sinistri rientrino nell'ambito della disciplina del risarcimento diretto, il rimborso del sinistro dovrà essere effettuato inviando una richiesta scritta a CONSAP – Servizio Stanza di Compensazione. L'istanza deve contenere i dati relativi alla data del sinistro, alla Compagnia Assicurativa del Contraente della polizza del veicolo responsabile, la targa del veicolo responsabile, la targa del veicolo danneggiato, la Compagnia assicurativa del danneggiato, nonché nome cognome e indirizzo del Contraente della polizza del veicolo responsabile. A fronte della richiesta, CONSAP invierà al recapito del richiedente l'ammontare dell'importo che potrà essere rimborsato, e le modalità per provvedere al pagamento. Una volta effettuato il pagamento, CONSAP rilascerà un'attestazione con la quale FATA procederà alla riclassificazione del contratto ed al rimborso dei maggiori premi eventualmente percepiti.

### ACCESSO AGLI ATTI

Contraenti, Assicurati e Danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione, e liquidazione dei danni che li riguardano.

Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall'articolo 1 "Ambito di applicazione", del decreto ministeriale n. 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere esercitato:

- dal momento della comunicazione al danneggiato della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta;
- in difetto di comunicazione di un'offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
  - a) se si tratta di danno a cose, 60 giorni ovvero 30 giorni se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;
  - b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni.
- decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, FATA, entro 30 giorni dalla ricezione, può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso i termini per l'esercizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi richiesti da parte di FATA.

La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire a FATA a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite telefax o mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) e può essere indirizzata alla sede legale o direzione generale, all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato.

Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell'interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell'atto in relazione al quale è formulata ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l'oggetto, nonché il riferimento all'interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa.

Entro 15 giorni dalla data di ricezione, FATA comunica per iscritto al richiedente l'atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell'accesso ovvero - tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta.

Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all'accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l'interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all' ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.

Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, l'Impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra all'Impresa gestionaria, dandone contestuale comunicazione al richiedente. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte dell'Impresa gestionaria.

### RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - UFFICIO RECLAMI  
Via Urbana, 169/a 00184 ROMA  
Fax 06/4815934  
Indirizzo di posta elettronica : [Reclami@fata-assicurazioni.it](mailto:Reclami@fata-assicurazioni.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure

trasmettere il reclamo ai fax 06/42133745 o 06/42133353.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet:

[http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm)

Resta salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

## GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE

### INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo.

#### COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

Il Contraente potrà scegliere le garanzie da acquistare tra quelle previste nelle varie Sezioni del prodotto nel rispetto dei vincoli assuntivi di seguito precisati:

- la Sezione "Tutela su misura", può essere acquistata anche indipendentemente dalla sezione di "Responsabilità civile";
- la Sezione "Tutela light" presuppone la Sezione "Responsabilità civile" ed è alternativa alla Sezione "Tutela su misura";
- le garanzie della Sezione "Tutela a bordo" sono sempre accessorie alla Sezione "Responsabilità Civile" e/o alla Sezione "Tutela su misura";
- per le Sezioni diverse da "Tutela light", sono previsti vincoli interni tra le garanzie disciplinate in ciascuna.

#### GARANZIE INCENDIO, FURTO, URTO, RIBALTAMENTO, USCITA DI STRADA, COLLISIONE, EVENTI SOCIO POLITICI E CRISTALLI

I danni conseguenti a incendio, furto, urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione dell'autovettura, eventi socio politici e naturali e rottura cristalli, possono essere assicurati con le garanzie di cui alla Sezione "Tutela su misura" o, in parte, con le garanzie della Sezione "Tutela light".

#### SEZIONE "TUTELA SU MISURA"

Le principali coperture offerte riguardano, in particolare:

- l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio e, in parte, i danni conseguenti a cose di terzi (si rinvia all'articolo 19.1 Incendio delle Condizioni di assicurazione);
- l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto e rapina (si rinvia all'articolo 20.1 Furto delle Condizioni di assicurazione),
- in caso di sinistro indennizzabile Incendio o Furto, il rimborso delle spese e l'indennizzo dei danni conseguenti precisati nelle Condizioni di assicurazione, all'articolo 21 Estesa Incendio e Furto, cui si rinvia per la relativa regolamentazione;
- l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione verificatisi durante la circolazione (si rinvia all'articolo 21.1 Kasko completa delle Condizioni di assicurazione);
- l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo nonché di grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani (si rinvia all'articolo 23 Eventi speciali delle Condizioni di assicurazione)
- il rimborso delle spese documentate sostenute per la riparazione o la sostituzione dei cristalli, a seguito di rottura degli stessi determinata da cause accidentali. (si rinvia all'articolo 24 Cristalli delle Condizioni di assicurazione)

Le garanzie Incendio e Furto di cui ai punti 1) e 2) non sono acquistabili separatamente.

La garanzia Furto è ampliabile con l'acquisto delle condizioni speciali aggiuntive di cui alle lettere A) e B) all'articolo 20.5 Condizioni aggiuntive alla garanzia Furto ovvero limitabile a furto e rapina totale nei termini di cui alla lettera C) del suddetto articolo.

Le garanzie di cui ai punti 3) Estesa Incendio e Furto, 4) Kasko completa, 5) Eventi speciali e 6) Cristalli, sono acquistabili soltanto in presenza delle garanzie Incendio e Furto.

**SEZIONE "TUTELA LIGHT"**

Le coperture offerte, acquistabili insieme o singolarmente, indipendentemente l'una dall'altra, riguardano:

- l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio (articolo 29.1 Incendio light delle Condizioni di assicurazione);
- l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria e uragani (articolo 30 Fenomeni naturali delle Condizioni di assicurazione);
- l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con veicoli a motore identificati, verificatasi durante la circolazione (articolo 31.1 Collisione delle Condizioni di assicurazione);
- le spese documentate sostenute per la riparazione o la sostituzione dei cristalli, a seguito di rottura degli stessi determinata da cause accidentali (articolo 32 Cristalli delle Condizioni di assicurazione).

**GARANZIE ASSISTENZA, TUTELA LEGALE E INFORTUNI****SEZIONE "TUTELA A BORDO"**

Le garanzie offerte, acquistabili insieme o singolarmente, indipendentemente l'una dall'altra, riguardano tre diverse tipologie di copertura, per ciascuna delle quali sono previsti due diversi "pacchetti" alternativi, denominati, per tutte e tre, "forma Classic" e "forma Top".

La scelta del tipo di pacchetto è autonoma per ciascuna delle tre tipologie di coperture offerte.

- **Garanzie Assistenza:** le prestazioni offerte con i due "pacchetti" alternativi riguardano una serie di servizi di assistenza stradale. Per la regolamentazione si rinvia agli articoli 41-61 delle Condizioni di assicurazione.
- **Garanzie Tutela Legale:** i due pacchetti di coperture offerti riguardano le spese legali sostenute per i casi di vertenze legali legate alla circolazione dell'autovettura indicata in polizza. Per la regolamentazione si rinvia agli articoli 72 - 75 delle Condizioni di assicurazione.
- **Garanzie Infortuni:** l'assicurazione concerne gli infortuni subiti dal conducente alla guida dell'autovettura indicata in polizza o durante le operazioni rese necessarie, in caso di fermata dell'autovettura, per la ripresa della marcia. Le garanzie offerte con la forma "Classic" riguardano Invalidità permanente, Morte e Rimborso spese mediche; con la forma "Top" è prestata altresì la garanzia "Indennità da ricovero". Per la regolamentazione si rinvia agli articoli 82 - 84 e 88 - 91 delle Condizioni di assicurazione.

Unitamente alle suddette garanzie infortuni vengono prestati altresì servizi di Assistenza sanitaria alla persona dell'infortunato, per la disciplina dei quali si rinvia agli articoli 97 - 100 delle Condizioni di assicurazione.

**Avvertenza**

*Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte nonché condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo e/o a mancata erogazione delle prestazioni.*

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle disposizioni delle Condizioni di assicurazione contenute negli articoli di seguito indicati.

**Garanzie Sezione Tutela su Misura, articoli:**

19.2 "Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio", 20.2 "Esclusioni specifiche per la garanzia Furto", 20.4 "Recupero del veicolo", 22.2 "Esclusioni specifiche per la garanzia Kasko", 24 "Cristalli" e 33 "Esclusioni comuni".

**• Garanzie Sezione Tutela Light, articoli:**

29.2 "Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio light", 31.2 "Esclusioni specifiche per la garanzia Collisione", 32 "Cristalli" e 33 "Esclusioni comuni".

**• Garanzie Sezione Tutela a Bordo, articoli:**

- 45 "Auto in sostituzione in Italia", 53 "Interprete a disposizione", 62, 63, 64, 66 e 67 del paragrafo "Esclusioni ed effetti giuridici comuni a tutte le prestazioni di Assistenza Classic e Top", per le garanzie Assistenza;
- 74 "Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione" e 76 "Esclusioni", per le garanzie Tutela Legale;
- 84 "Oggetto dell'assicurazione", 85 "Esclusioni", 86 "Persone non assicurabili", 89 "Invalidità permanente", 90 "Rimborso spese sanitarie" e 91 "Indennità da ricovero per infortunio", per le garanzie Infortuni.
- 97 "Oggetto dell'assicurazione", 98 "Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni", 99 e 100 "Altre prestazioni", per la garanzia Assistenza a seguito di infortunio.

**• Tutte le garanzie:**

articolo 2 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

**Avvertenza**

*Sono previsti franchigie, scoperti, massimali, capitali o somme assicurate e limiti di indennizzo; le garanzie offerte vengono erogate nei limiti dei massimali, capitali o somme assicurate pattuite in polizza ovvero indicati nelle Condizioni di assicurazione e previa applicazione dello scoperto o delle franchigie indicate nelle Condizioni di assicurazione o eventualmente pattuite in polizza.*

*Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione di seguito precisati.*

- **Garanzie Sezione Tutela su Misura, articoli:**  
18 "Valore Assicurato e pubblicazione di riferimento", 19.1 "Incendio", 21 "Estesa Incendio e Furto", 24 "Cristalli" e 38 "Franchigia o scoperto"
- **Garanzie Sezione Tutela Light, articoli:**  
18 "Valore Assicurato e pubblicazione di riferimento", 28 "Oggetto dell'assicurazione", 29.1 "Incendio light", 32 "Cristalli" e 38 "Franchigia o scoperto";
- **Garanzie Sezione Tutela a Bordo, articoli:**
  - 42 "Soccorso stradale", 43 "Recupero del veicolo fuoristrada", 46 "Rientro dei passeggeri/Prosecuzione del viaggio", 48 "Spese d'albergo", 52 "Anticipo spese di prima necessità", 54 "Anticipo delle cauzioni penale e civile", 55 "Anticipo spese legali", 57 "Viaggio di un familiare", 58 "Recupero del veicolo in Italia", 59 "Rientro salma", per la garanzia Assistenza;
  - 73 "Oggetto dell'assicurazione", per la garanzia Tutela Legale;
  - 82 "Infortuni del conducente", 89 "Invalidità permanente", 90 "Rimborso spese sanitarie" e 91 "Indennità da ricovero per Infortuni", per la garanzia Infortuni.

#### ESEMPIO NUMERICO DI MASSIMALE

- Garanzia Ricorso terzi per danni a cose da Incendio dell'autovettura
- Massimale Euro 50.000
- Ammontare del danno a cose di terzi Euro 80.000:
- danno risarcibile nei limiti del massimale di polizza Euro 50.000.

#### ESEMPIO NUMERICO DI CAPITALE ASSICURATO

- Garanzia Furto
- Capitale assicurato: Euro 30.000;
- Valore Commerciale dell'autovettura Euro 20.000;
- indennizzo a seguito di furto totale Euro 20.000 (salva l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza).

#### ESEMPIO NUMERICO DI SCOPERTO

- Garanzia Furto
- Valore commerciale del veicolo Euro 30.000
- Scoperto 10% del danno con un minimo del 2% del valore commerciale del veicolo

#### A) Ammontare del danno Euro 10.000

Danno indennizzabile: Euro 9.000 (scoperto applicato Euro 1.000 pari al 10% del danno)

#### B) Ammontare del danno Euro 5.000

Danno indennizzabile Euro 4.400 (scoperto applicato: Euro 600 pari al 2% del valore commerciale del veicolo)

#### ESEMPIO NUMERICO DI FRANCHIGIA:

- Garanzia Fenomeni Naturali
- Valore commerciale del veicolo Euro 10.000
- Massimale per sinistro Euro 1.000
- Franchigia prevista in polizza Euro 250
- Ammontare del danno Euro 800
- Danno indennizzabile nei limiti del massimale di polizza Euro 550

In assenza di deroga all'articolo 1907 del codice civile, per le garanzie della Sezione "Tutela su misura", il contratto prevede l'applicazione della regola proporzionale qualora il valore assicurato dichiarato dal Contraente risulti inferiore all'effettivo valore commerciale dell'autovettura al momento del sinistro; in tal caso la Società risponde del danno all'autovettura in proporzione di detto rapporto.

Si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione 25 "assicurazione parziale" e 18 "Valore Assicurato e pubblicazione di riferimento".

#### **Avvertenza**

*Per le coperture Infortuni è previsto un limite massimo di età assicurabile, per il quale si rinvia all'articolo 87 - Limiti di età.*

#### **DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ**

##### **Avvertenza**

*Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese dal Contraente e/o dell'Assicurato (o genitore, tutore e curatore dello stesso) in sede di conclusione del contratto, possono*

comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione.

Per le conseguenze si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articoli 1 - Dichiarazioni relative alle Circostanze di rischio e 86 "Persone non assicurabili", nonché quanto previsto nelle "Condizioni generali di assicurazione comuni a tutte le garanzie" delle Condizioni di assicurazione, con riferimento alla installazione del dispositivo Secure Box.

## AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI DELLA PROFESSIONE

### Avvertenza

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dalle Condizioni di assicurazione agli articoli 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio" e 86 "Persone non assicurabili".

Le variazioni della professione non incidono sulla valutazione del rischio.

## ESEMPI DI MODIFICAZIONE DEL RISCHIO

L'insorgere di uno stato di tossicodipendenza o di alcolismo del conducente esclusivo del veicolo costituisce un aggravamento del rischio Infortuni tale da escludere in ogni caso il permanere del consenso di FATA all'assicurazione a prescindere dallo stato di salute dell'Assicurato.

Il cambiamento della zona di residenza dell'Assicurato può incidere in misura talora anche notevole sulla valutazione relativa ai rischi Furto, Kasko completa, Eventi speciali, Fenomeni naturali e Collisione.

### Avvertenza

Alcune malattie ed affezioni costituiscono cause di inassicurabilità del conducente dell'autovettura per gli Infortuni.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia all'articolo 86 "Persone non assicurabili" delle Condizioni di assicurazione.

## PREMI

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle scadenze previste. La durata del contratto prevista è di un anno. È ammessa la stipula di polizze con durata di un anno più un'eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo iniziale.

Il premio può essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento:

- denaro contante (se non presente la garanzia R.C. Auto entro il limite di 750 euro annui per ciascun contratto);
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- bancomat, carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico aventi quale beneficiario uno dei suddetti soggetti, ove presenti in Agenzia;
- bonifico su c/c bancario o postale intestato ad uno dei suddetti soggetti.

Il premio imponibile annuo superiore ad Euro 150 può essere frazionato in rate semestrali. In tal caso l'onere aggiuntivo è pari al 3% del premio imponibile.

### Avvertenza

FATA o l'intermediario possono applicare sconti sui premi con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.

## RIVALSE

### Avvertenza

Ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. FATA rinuncia all'esercizio del diritto di surrogazione nei casi precisati negli articoli delle Condizioni di assicurazione 22.1 "Kasko completa", 31.1 "Collisione" ed alla lettera C) "Rinuncia di diritto di surrogazione" del paragrafo della Sezione "Tutela a bordo" "Estensioni di garanzia sempre operanti" per le garanzie Infortuni.

## ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE

Premio, massimali e somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento alla scadenza dell'annualità assicurativa.

## DIRITTO DI RECESSO

### Avvertenza

Non è prevista alcuna facoltà di recesso delle Parti. Non è prevista la possibilità di stipulare contratti di durata pluriennale.

**PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. L'Assicurato perde il diritto all'indennità o alla prestazione ai sensi dell'articolo 1915 comma 1 del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all'obbligo di denuncia del sinistro a FATA entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità.

Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici il termine è ridotto a 24 ore.

**LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO**

Al contratto si applica la legge italiana.

**REGIME FISCALE**

Il premio imponibile di ciascuna garanzia è soggetto all'imposta sulle assicurazioni, nella misura - comprensiva, ove prevista, dell'addizionale antiracket-antiusura dell'1% - di seguito indicata.

- Garanzie Incendio, Furto, Estesa Incendio e Furto, Kasko Completa, Eventi Speciali, Cristalli, Collisione, Incendio light, Fenomeni Naturali e Tutela legale : 13,5%
- Garanzie Assistenza: 10%.
- Garanzie Infortuni: 2,5%

**INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI****SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO****Avvertenza**

*Sono previsti termini e modalità per la denuncia del sinistro.*

*In caso di Arbitrato, il Contraente è tenuto a sostenere le proprie spese ed a remunerare l'arbitro da lui designato, contribuendo altresì per metà alle spese e competenze per il terzo arbitro. La visita medica può sempre essere richiesta.*

*Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di seguito indicate.*

- *Garanzie Sezioni "Tutela su misura" e Tutela light" : articoli 34 - 39.*
- *Garanzie Tutela legale: articoli 77 - 81.*
- *Garanzie Assistenza Stradale: paragrafo "Modalità relative alla richiesta di Assistenza" e articoli relativi alle singole prestazioni Assistenza Stradale della Sezione "Tutela a bordo".*
- *Garanzie Infortuni: articoli 89 e da 92 - 95.*
- *Garanzia Assistenza Stradale a seguito di infortunio: articoli 96 e disciplina delle singole garanzie.*

**Avvertenza**

*La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Tutela Legale e Assistenza è affidata ad Europ Assistance Italia S.p.A, sede legale in Milano, Piazza Trento 8. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articolo 71 "Tutela legale" e paragrafo "Modalità relative alla richiesta di Assistenza" della Sezione "Tutela a bordo" e articolo 96 "Assistenza a seguito di infortunio".*

**RECLAMI**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

FATA Assicurazioni Danni S.p.A. - UFFICIO RECLAMI  
Via Urbana, 169/a 00184 ROMA  
Fax 06/4815934  
Indirizzo di posta elettronica : [Reclami@fata-assicurazioni.it](mailto:Reclami@fata-assicurazioni.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06/42133745 o 06/42133353.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm)

Resta salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

#### **ARBITRATO**

È prevista la facoltà delle Parti di conferire ad un collegio arbitrale mandato a decidere eventuali controversie tra le parti per la liquidazione dei sinistri.

#### **Avvertenza**

*In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria.*

Per le controversie relative alla garanzia Infortuni, il luogo di svolgimento dell'arbitrato è la sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicina all'Assicurato.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 1/12/2010

**FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**

Avv. Vittorio Rispoli



Ing. Giorgio Cagnetti



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### INDICE

<b>PREMESSA</b>	pag.	2
<b>DEFINIZIONI GENERALI</b>	pag.	2
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE</b>	pag.	5
<b>RESPONSABILITÀ CIVILE</b>	pag.	8
<b>GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE</b>	pag.	12
• TUTELA SU MISURA	pag.	12
• TUTELA LIGHT	pag.	15
• TUTELA A BORDO	pag.	18
• TABELLE DELLE REGOLE EVOLUTIVE	pag.	36

## PREMESSA

Le Condizioni di assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della polizza sottoscritta dal Contraente. Le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza e sugli eventuali allegati si intendono richiamate a tutti gli effetti. L'assicurazione vale esclusivamente per le garanzie riportate a stampa sul modello di polizza, ed è prestata per le somme o i massimali indicati in polizza per le singole garanzie, fatti salvi le franchigie, i limiti di indennizzo, o gli scoperti che siano riportati sul contratto o all'interno delle presenti Condizioni.

## DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue si intendono per:

### Accessori

Le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:

- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
- optional, ogni installazione od apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornita dalla Casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso.

### Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto o, per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione come precisato nelle singole Sezioni.

### Assistenza stragiudiziale

L'attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

### Audiofonovisivi

Radio, radiotelefoni, lettori di supporti digitali e non, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature analoghe.

### Beneficiari

Gli eredi dell'Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali FATA deve corrispondere la somma assicurata per il caso di Morte.

### Capitale o massimale

La somma che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo previsto in caso di sinistro.

### Carta verde

Il Certificato Internazionale di assicurazione relativo alla circolazione nei territori degli Stati esteri in esso indicati.

### Codice delle assicurazioni

Il decreto legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

### Codice della strada

Il decreto legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

### Conducente

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo indicato in polizza.

### CONSAP

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Via Yser, 14 - 00198.

### Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

### Contravvenzione

Il reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso.

La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell'Assicurato.

### Contributo unificato

La tassazione sulle spese degli atti giudiziari prevista dalla normativa vigente al momento del sinistro.

**Controversia contrattuale**

La controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

**Degrado d'uso**

La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che lo stesso ha al momento del sinistro.

**Delitto colposo**

Il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge.

Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

**Delitto doloso**

Il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

**Europ Assistance**

La compagnia alla quale FATA affida la gestione e la liquidazione dei sinistri per le garanzie Assistenza Stradale e Tutela Legale.

**FATA**

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.

**Fatto illecito**

Il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno.

Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

**Franchigia**

L'importo del danno, espresso in cifra fissa o percentuale indicata in polizza o all'interno delle presenti condizioni, che rimane a carico dell'Assicurato.

**Guasto** (per la garanzia Assistenza)

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

**Imputazione penale**

La contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

**Incidente** (per la garanzia Assistenza)

Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

**Indennizzo**

La somma dovuta da FATA o da Europ Assistance in caso di sinistro.

**Polizza**

Il documento sottoscritto dal Contraente e da FATA che prova il contratto di assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente a FATA a fronte delle garanzie prestate.

**Prestazioni**

Sono le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all'Assicurato.

**Proprietario**

L'intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

**Reato**

Le fattispecie di reato sono previste dal codice penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

**Reato continuato**

Il concorso materiale di reati previsto dall'art. 81 del codice penale, che sussiste quando un unico soggetto con più azioni e/o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commette (anche in tempi diversi) più violazioni della stessa o di diverse disposizioni della legge penale.

**Risarcimento**

La somma dovuta da FATA in caso di sinistro.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Rivalsa**

L'azione esercitata da FATA per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento a terzi danneggiati, nelle ipotesi previste e disciplinate in polizza.

**Scoperto**

La percentuale del danno indicata in polizza o all'interno delle presenti condizioni, che rimane a carico dell'Assicurato.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Per la garanzia Assistenza Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

Per la garanzia Tutela Legale, il verificarsi dei casi di controversia per i quali è prestata l'assicurazione.

**Soggetti esclusi dalla qualifica di terzi**

*Il conducente del veicolo assicurato per i danni di qualsiasi natura.*

*Limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:*

- 1) *il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;*
- 2) *il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali ed adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;*
- 3) *ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).*

**Struttura Organizzativa**

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 20135 Milano – costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione sottoscritta con FATA provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di FATA, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

**Transazione**

L'accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

**Valore commerciale**

Il valore del veicolo risultante dal prezzo di mercato determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello.

**Valore di listino**

Il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della Casa Costruttrice comprensivo di IVA nei casi in cui all'Assicurato non sia consentito il recupero della stessa a norma di legge.

**Veicolo**

Il veicolo a motore identificato in polizza.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

*Il Contraente, ferme le disposizioni degli artt. 1892 – 1893 – 1898 del codice civile, è tenuto all'atto della sottoscrizione del contratto a dichiarare tutte le circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio ed a comunicare tempestivamente a FATA qualunque mutamento di tali circostanze, ivi compresa la variazione della residenza dell'intestatario al P.R.A. o del locatario del veicolo. Nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Qualora risulti applicabile l'art. 144 del codice delle assicurazioni FATA, dopo aver provveduto al risarcimento del terzo, eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto corrispondere in conseguenza dell'inopponibilità a terzi di eccezioni previste dalla citata norma.*

*Il Contraente è tenuto a comunicare a FATA l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altri contratti di assicurazione per il medesimo rischio.*

*In caso di sinistro il Contraente è tenuto a denunciare il fatto a tutti gli assicuratori, indicando ad ognuno la denominazione degli altri, come previsto dall'art. 1910 del codice civile.*

### Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata dal Contraente alla consegna della polizza. Le rate successive devono essere corrisposte alle previste scadenze presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o presso una delle Agenzie presenti sul territorio italiano che rilasceranno il certificato di assicurazione e - ove sia presente la garanzia di Responsabilità Civile - il contrassegno e la carta verde, nonché la quietanza che riporta la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. *L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza qualora il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui vengono rilasciati il certificato di assicurazione ed il contrassegno.*

Qualora il Contraente non corrisponda gli importi dovuti entro i 15 giorni successivi ad ogni scadenza ulteriore, l'assicurazione rimarrà sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza insoluta e tornerà a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui verranno corrisposte le somme dovute, ferme le successive scadenze e il diritto di FATA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile. In caso di furto, smarrimento o distruzione del contrassegno o del certificato di assicurazione, il Contraente ha diritto di ottenerne un duplicato previa presentazione presso l'Agenzia cui si riferisce il contratto, della denuncia presentata alle Autorità. Nell'ipotesi di deterioramento, il duplicato verrà rilasciato previa restituzione dei documenti danneggiati.

### Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto di durata annuale o superiore, cessa di avere effetto alle 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, fatto salvo che una delle parti, prima della scadenza stessa, comunichi all'altra la propria volontà di non proseguire il rapporto assicurativo alle condizioni in corso. Qualora entro il predetto termine venga stipulato un nuovo contratto con altra Compagnia per il medesimo rischio, il vecchio contratto cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

FATA, almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale, metterà a disposizione del Contraente le nuove condizioni di premio presso l'Agenzia alla quale il contratto è assegnato. Il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente comporterà l'accettazione delle condizioni economiche proposte ed il rinnovo del contratto, a meno che una delle parti richieda la sottoscrizione di una nuova polizza.

Se il contratto viene emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, alla sua scadenza troverà applicazione il disposto di cui sopra.

### Art. 4 - Estensione territoriale

#### A) Garanzia di Responsabilità Civile

*La garanzia di Responsabilità Civile è valida nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli stati facenti parte dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L'assicurazione vale anche per queglii stati la cui sigla internazionale non sia stata barrata sulla carta verde rilasciata da FATA al Contraente. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per i quali sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 2° comma del codice civile, FATA risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagato.*

*Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la carta verde, cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a FATA, considerato che anche la carta verde cessa di avere validità o rimane sospesa; FATA eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.*

### B) Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile

Le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile sono valide negli stessi Paesi per i quali è operante l'assicurazione di Responsabilità Civile solo nel caso in cui FATA presti anche quest'ultima assicurazione per il medesimo veicolo; in caso contrario sono valide esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

In ogni caso:

- per le garanzie di Tutela Legale sono comunque esclusi dalla copertura gli oneri di assistenza giudiziale e stragiudiziale per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatisi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni;
- le prestazioni di cui alla Sezione Assistenza non sono fornite in quei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

### Art. 5 - Trasferimento della proprietà del veicolo

In caso di trasferimento delle proprietà del veicolo garantito, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a FATA ed avrà facoltà di adottare una delle alternative di seguito descritte:

#### A) Cessione del contratto

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo che comporti la cessione del contratto di assicurazione, FATA prenderà atto della cessione mediante l'emissione di un documento di variazione al contratto (appendice di cessione) rilasciando all'acquirente i nuovi documenti. La responsabilità per i premi scaduti e non pagati rimane a carico del Contraente fino a quando l'avvenuta cessione non sia stata comunicata. *Il contratto ceduto si estingue alla scadenza indicata in polizza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto e FATA non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.*

#### B) Sostituzione con altro veicolo

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo, comprovato da idonea documentazione, il Contraente può chiedere che l'assicurazione relativa al veicolo venduto, ferma la scadenza annuale, venga resa valida per altro veicolo di proprietà della stessa persona o del coniuge in regime di comunione di beni, del comproprietario risultante dalla carta di circolazione ovvero in caso di società di persone, di uno o più dei soci che la compongono e viceversa.

Il Contraente può avvalersi di tale facoltà anche nei seguenti casi:

- 1) cessazione dalla circolazione del veicolo od esportazione definitiva ex art. 103 del codice della strada;
- 2) demolizione;
- 3) consegna del veicolo in conto vendita; nel caso in cui il veicolo risulti successivamente invenduto e il Contraente chieda di riassicurare il veicolo precedentemente consegnato in conto vendita, dovrà essere stipulato un nuovo contratto al quale sarà assegnata la classe di merito prevista dalla tariffa per tale ipotesi;
- 4) furto del veicolo; nel caso in cui il veicolo risulti successivamente ritrovato e il Contraente chieda di riassicurare il veicolo precedentemente oggetto di furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto al quale sarà assegnata la classe di merito prevista dalla tariffa per tale ipotesi.

*In tutti i casi sopra indicati il Contraente dovrà inoltre restituire il Certificato di assicurazione, il Contrassegno e la carta verde relativi al veicolo sostituito.*

FATA emetterà un contratto in sostituzione, previo conguaglio del premio, con le seguenti modalità:

- se il veicolo da assicurare rientra nello stesso settore tariffario del precedente, il premio verrà calcolato in base ai nuovi parametri di rischio, con applicazione della tariffa vigente sul contratto sostituito per la garanzia R.C.A., e la tariffa in vigore al momento della sostituzione per quanto riguarda le altre garanzie; il periodo di osservazione della sinistrosità non subirà interruzioni;
- se il veicolo da assicurare rientra in un settore tariffario differente, il premio verrà calcolato in base ai nuovi parametri di rischio, applicando per tutte le garanzie la tariffa vigente al momento della sostituzione, interrompendo il periodo di osservazione in corso e senza che la classe di merito FATA e la Classe Universale, ove previste, vengano mantenute.

#### C) Risoluzione del contratto

Qualora il Contraente non adotti una delle soluzioni di cui ai precedenti punti A) o B), *il contratto si risolve a far data dal giorno della consegna della documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento della proprietà del veicolo, nonché del Certificato di assicurazione e, del Contrassegno.* Il contratto si estingue secondo le modalità di cui al successivo art. 6 "Cessazione di rischio". Il Contraente è tenuto al pagamento dei premi o delle rate di premio in corso fino al momento della comunicazione del trasferimento di proprietà del veicolo.

### Art. 6 - Cessazione di rischio

In caso di cessazione del rischio a seguito di:

- a) cessazione della circolazione del veicolo od esportazione definitiva ex dell'art. 103 del codice della strada;
- b) demolizione;

- c) vendita del veicolo alla quale non abbia fatto seguito né la cessione del contratto di assicurazione, né la sostituzione con altro veicolo;
- d) vendita del veicolo precedentemente consegnato in conto vendita alla quale non abbia fatto seguito né la cessione del contratto di assicurazione, né la sostituzione con altro veicolo;
- e) furto del veicolo;

FATA restituisce al Contraente la parte di premio - relativa alla sola garanzia Responsabilità Civile Auto - corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365° per ogni giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale a far data dal momento della restituzione del Certificato di assicurazione, del Contrassegno e della carta verde. In caso di furto la cessazione del rischio ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità competente.

Analogamente FATA - limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile Auto - restituisce al Contraente di un contratto sospeso e non riattivato entro 12 mesi secondo quanto previsto dal successivo art. 7 "Sospensione e Riattivazione del contratto", e per il quale in relazione al veicolo garantito - si sia successivamente verificata una delle ipotesi di cui ai precedenti punti da a) ad e) - la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365° per ogni giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Il rimborso viene riconosciuto a partire dalla data della sospensione e previa consegna, da parte del Contraente, della documentazione comprovante il verificarsi di una delle fattispecie sopra indicate.

#### **Art. 7 - Sospensione e riattivazione del contratto**

##### *A) Sospensione*

Qualora il Contraente intenda sospendere l'assicurazione durante il periodo di validità del contratto deve darne comunicazione a FATA restituendo il certificato di assicurazione e il contrassegno. FATA prenderà atto di tale volontà rilasciando un documento di variazione (appendice di sospensione) che dovrà essere sottoscritto dal Contraente. La sospensione ha effetto dalla data di restituzione dei documenti sopra descritti, salvo il caso di furto per il quale la sospensione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità competente che il Contraente è tenuto a consegnare in copia a FATA unitamente agli altri documenti sopra indicati, ove siano nella sua disponibilità. Decorso 12 mesi dalla sospensione senza che il cliente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito da FATA che non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio. In caso di mancata riattivazione per cessazione del rischio a seguito di uno degli eventi di cui al precedente art. 6, FATA restituisce la parte di premio relativa alla sola garanzia R.C.Auto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 per ogni giorno di garanzia residua al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

##### *B) Riattivazione*

La riattivazione del contratto, fermo il proprietario del veicolo e la forma tariffaria, viene effettuata prorogando la scadenza originaria per un periodo pari a quello della sospensione, sulla base della tariffa vigente sul contratto sospeso riconoscendo a favore del Contraente il premio pagato e non goduto. La riattivazione del contratto può essere effettuata per lo stesso veicolo o per altro veicolo secondo le modalità di cui al precedente art. 5 "Trasferimento della proprietà del veicolo" punto b), a condizione che il veicolo uscente sia stato alienato, abbia cessato di circolare, sia stato esportato definitivamente, demolito, consegnato in conto vendita od oggetto di furto. Il periodo di osservazione della sinistrosità rimane sospeso per tutta la durata della sospensione riprendendo a decorrere dal momento della riattivazione. Se la sospensione ha avuto durata inferiore a 90 giorni, non si procede alla proroga della scadenza, né alla sospensione del periodo di osservazione, né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; il Contraente dovrà pertanto corrispondere le rate di premio successive alla data di sospensione del contratto. Non è consentita la sospensione di contratti di durata inferiore all'anno e per quelli amministrati a libro matricola.

#### **Art. 8 - Oneri a carico del Contraente**

Gli oneri fiscali e tutti quelli stabiliti dalla legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## RESPONSABILITÀ CIVILE

### Art. 10 - Oggetto dell'assicurazione

FATA assicura, in conformità alle norme del codice delle assicurazioni, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere - entro i limiti convenuti in polizza - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo identificato in polizza. FATA inoltre garantisce la Responsabilità Civile:

- 1) per la circolazione del veicolo in aree private con *esclusione delle aree aeroportuali*;
- 2) per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo per responsabilità personale ed autonoma dei terzi trasportati, esclusi comunque i danni al veicolo;
- 3) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione di operazioni di carico o scarico di cose da terra al veicolo e viceversa effettuate senza l'ausilio di mezzi meccanici *esclusi i danni arrecati alle cose trasportate o consegnate; relativamente a questa estensione di garanzia non sono considerati terzi gli addetti alle operazioni di carico e scarico e le persone trasportate*;
- 4) del Contraente, del conducente e del proprietario - relativamente alle autovetture date a noleggio con conducente, ad uso pubblico o autotassametri - per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai trasportati, *fatta esclusione di denaro, oggetti preziosi, valori di qualsiasi genere, valigie e colli di ogni tipo e del loro contenuto; sono esclusi anche i danni derivanti da incendio, furto e smarrimento*;
- 5) della persona che svolge le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente quando il veicolo viene utilizzato per esercitazione alla guida. In tal caso sono considerati terzi: l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, *tranne che durante l'effettuazione dell'esame e l'istruttore soltanto durante lo svolgimento dell'esame dell'allievo conducente*.

Le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base degli altri eventi garantiti.

### Art. 11 - Esclusioni e rivalsa

*L'assicurazione non è operante:*

- a) *se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, oppure sia in possesso di patente idonea ma scaduta*;
- b) *per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione*;
- c) *qualora il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada*;
- d) *qualora il veicolo partecipi a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara*;
- e) *nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi delle disposizioni vigenti*;
- f) *quando il veicolo sia munito di targa «prova» se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo*;
- g) *nell'ipotesi di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente*.

*Nei predetti casi, ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del codice delle assicurazioni, FATA eserciterà diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.*

### Art. 12 - Attestazione dello stato del rischio

Almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto FATA, se presente la garanzia R.C.A., invia al Contraente l'attestazione dello stato del rischio contenente i dati previsti dalle disposizioni vigenti in materia. In caso di riattivazione di un contratto sospeso secondo le modalità previste dall'art. 7 "Sospensione e riattivazione del contratto", FATA trasmetterà al Contraente l'attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza anniversaria come risulti prorogata a seguito della riattivazione. In caso di furto, demolizione, esportazione definitiva all'estero, cessazione dalla circolazione, alienazione con risoluzione del contratto o consegna in conto vendita del veicolo, FATA invierà l'attestazione aggiornata a condizione che il periodo di osservazione risulti concluso.

L'attestazione non verrà inviata nel caso di:

- sospensione in corso di contratto;
- contratti di durata inferiore all'anno;
- contratti con durata superiore ad un anno (rateo di premio più anno) alla scadenza del rateo;
- cessione di contratto a seguito di alienazione del veicolo;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore all'anno a causa del mancato pagamento di una o più rate di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza anniversaria, a meno che non si sia verificato uno dei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Il Contraente e, se persona diversa, il proprietario del veicolo, ha diritto di ottenere da FATA un duplicato dell'ultima attestazione conseguita, il quale verrà rilasciato entro 15 giorni dalla richiesta; lo stesso diritto è riconosciuto nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, nonché, in caso di leasing o di noleggio a lungo termine, nei confronti dell'utilizzatore del veicolo.

Al momento della stipulazione di altro contratto riferito al medesimo veicolo il Contraente deve consegnare a FATA l'ultima attestazione dello stato del rischio conseguita.

L'attestazione potrà riferirsi anche a veicolo diverso, fermo restando il proprietario.

#### Art. 13 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'Isvap ai sensi dell'art. 143 del codice delle assicurazioni e del Regolamento 13 del 6 febbraio 2008 e deve contenere tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La denuncia deve essere presentata *entro tre giorni* da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile tutte le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari FATA ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.

#### Art. 14 - Gestione delle vertenze

FATA assume a nome dell'Assicurato e *fino a quando ne ha interesse*, la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. FATA non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

#### Art. 15 - Bonus/Malus

L'assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus che prevede maggiorazioni o riduzioni di premio, rispettivamente, in presenza od in assenza di sinistri nel periodo di osservazione come di seguito definito.

Per l'applicazione delle regole evolutive i periodi di osservazione della sinistrosità sono i seguenti:

#### TABELLA DEI COEFFICIENTI DI PREMIO

Classe FATA	Coefficiente
1N	0,3300
1M	0,3465
1L	0,3630
1K	0,3795
1J	0,3960
1I	0,4125
1H	0,4290
1G	0,4413
1F	0,4550
1E	0,4695
1D	0,4840
1C	0,5015
1B	0,5170
1A	0,5335
1	0,5500
2	0,5830
3	0,6160
4	0,6490
5	0,6820
6	0,7260
7	0,7700
8	0,8140
9	0,8580
10	0,9020
11	0,9680
12	1,0340
13	1,1000
14	1,2100
15	1,2650
16	1,4300
17	1,6500
18	1,9250
19	2,2000
20	2,7500
21	3,3000

- **il primo periodo** decorre dal primo giorno di validità del contratto e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **i periodi successivi** al primo hanno durata di dodici mesi a decorrere dal termine del periodo precedente.

Il contratto si articola in 35 classi di merito a cui corrispondono i coefficienti di premio indicati nella tabella seguente:

All'atto della stipula il contratto viene assegnato ad una delle classi della "Tabella delle classi di merito" determinata sulla base delle dichiarazioni riportate in polizza e secondo le modalità previste da FATA nella Tariffa messa a disposizione presso i punti vendita. Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alle tabelle delle regole evolutive riportate nell'allegato A, a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento - anche parziale - di sinistri penalizzanti.

Concorrono alla penalizzazione della classe di merito i sinistri:

- per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo garantito rispetto agli altri conducenti coinvolti;
- per i quali sia stata accertata la responsabilità paritaria del conducente del veicolo garantito rispetto ad almeno un altro dei conducenti coinvolti purché tale percentuale di responsabilità paritaria si "cumuli" con quella di altri sinistri della medesima tipologia secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti, e il cumulo di tali percentuali sia pari o superiore al 51%.

In assenza di risarcimento anche parziale di danni, il contratto, pur in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato indenne da sinistri ai fini dell'applicazione delle regole evolutive. Il contratto è considerato indenne da sinistri anche qualora siano stati effettuati risarcimenti per sinistri con responsabilità paritaria il cui "cumulo" sia inferiore al 51%. Qualora il contratto non sia indenne da sinistri, per la determinazione della classe di merito di assegnazione per l'annualità successiva, viene preso in considerazione il contenuto dell'attestazione dello stato di rischio secondo le regole contenute nelle Tabelle delle regole evolutive. Qualora un sinistro non abbia avuto seguito e successivamente venga riaperto e siano stati effettuati pagamenti anche parziali, FATA procederà, al primo rinnovo contrattuale successivo, all'aggiornamento della classe di merito in funzione delle regole sopra descritte.

Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre le maggiorazioni di premio o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione della "Tabella delle regole evolutive" versando a FATA, all'atto del rinnovo del contratto e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del periodo di osservazione nel quale siano stati pagati i sinistri - anche qualora il contratto non sia più in essere - una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni di essi. Nel caso in cui i sinistri rientrino nell'ambito della disciplina del risarcimento diretto il rimborso del sinistro dovrà essere effettuato per il tramite della CONSAP, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell'attestazione dello stato del rischio.

#### **Art. 16 - Condizioni aggiuntive alla Responsabilità civile**

##### **A) Tipo Guida - Guida esclusiva**

FATA prende atto che il veicolo identificato in polizza può essere guidato esclusivamente dal proprietario/locatario dello stesso come risultante dalla carta di circolazione, purché regolarmente abilitato e che abbia compiuto i 23 anni di età. *Qualora al momento del sinistro alla guida si trovi un conducente diverso dal proprietario/locatario, FATA eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati fino a concorrenza dell'importo del sinistro e comunque con il limite massimo di Euro 5.000.*

Dalla rivalsa sono fatte salve le ipotesi in cui il veicolo sia guidato da persona diversa:

- per causa di forza maggiore;
- in quanto addetta alla riparazione del veicolo;
- in conseguenza di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

##### **B) Tipo Guida - Guida libera (over 26)**

FATA prende atto che il veicolo identificato in polizza può essere guidato esclusivamente da conducenti regolarmente abilitati che abbiano compiuto i 26 anni di età. *Qualora al momento del sinistro alla guida si trovi un conducente di età inferiore, FATA eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati fino a concorrenza dell'importo del sinistro e comunque con il limite massimo di Euro 5.000.*

Dalla rivalsa sono fatte salve le ipotesi in cui il veicolo sia guidato da persona diversa:

- per causa di forza maggiore;
- in quanto addetta alla riparazione del veicolo;
- in conseguenza di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

##### **C) Tipo Guida - Guida libera**

FATA prende atto che il veicolo identificato in polizza può essere guidato da chiunque risulti regolarmente abilitato alla guida dello stesso a norma delle disposizioni in vigore.

**D) Salva Bonus**

Fermo quanto previsto dall'art. 15 "Bonus Malus", ai fini dell'evoluzione della classe di merito interna, FATA non terrà conto del malus che derivi dal primo sinistro penalizzante pagato nel periodo di osservazione del contratto. In assenza di ulteriori sinistri, la classe di merito interna non subirà alcuna evoluzione rispetto alla classe dell'annualità precedente. Per i sinistri successivi al primo che diano luogo all'applicazione del malus, la classe di merito interna viene determinata secondo le Tabelle delle regole evolutive senza tener conto del primo sinistro penalizzante. Restano fermi i criteri di evoluzione della classe di Conversione Universale secondo le disposizioni vigenti. Qualora il contratto venga rinnovato, la presente condizione aggiuntiva potrà essere mantenuta esclusivamente in assenza di sinistri penalizzanti nell'ultimo periodo di osservazione.

**E) In Carrozzeria SiCura**

FATA prende atto che l'Assicurato, in conseguenza di un sinistro con danni al veicolo indicato in polizza e per il quale risultino congiuntamente verificate le seguenti condizioni:

- sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto secondo la normativa vigente;
- non risulti alcuna responsabilità a carico dell'Assicurato;

si obbliga in caso di sinistro a far riparare il veicolo garantito presso una delle carrozzerie convenzionate con FATA indicata dall'Agenzia cui il contratto è assegnato, o reperibile sul sito internet [www.fata-assicurazioni.it](http://www.fata-assicurazioni.it). In ogni caso il veicolo dovrà essere affidato per la riparazione alla carrozzeria convenzionata entro il termine di **15 giorni** dalla denuncia di sinistro. A fronte di tale impegno FATA riconosce al Contraente la percentuale di sconto sul premio imponibile della garanzia RCA indicata in tariffa. In assenza anche di una sola delle condizioni sopra indicate, il risarcimento del danno sarà effettuato secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente. *Fermo restando quanto previsto dall'art. 13 in tema di denuncia di sinistro o richiesta di risarcimento, se successivamente alla consegna del veicolo alla carrozzeria per la riparazione viene accertata una responsabilità totale o parziale dell'Assicurato, questi si impegna a corrispondere alla carrozzeria la parte dei costi che sarà a suo carico in relazione al grado di responsabilità che sarà riconosciuto, ovvero rimborserà direttamente FATA, qualora questa abbia già provveduto all'integrale pagamento del danno. Qualora la presente condizione venga disattesa, il Contraente è tenuto a rifondere FATA di un importo pari allo sconto sul premio di Responsabilità Civile di cui ha goduto scegliendo tale condizione aggiuntiva oltre il contributo al Servizio Sanitario Nazionale e le imposte.*

**F) Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti**

A parziale deroga dell'art. 11 "Esclusioni e rivalsa", FATA rinuncia alla rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario/locatario, qualora il veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope alla quale sia stata applicata in via definitiva una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada. *Rimangono comunque escluse le ipotesi in cui l'Assicurato fosse a conoscenza, prima del verificarsi del sinistro, della condizione patologica di etilismo cronico o tossicodipendenza del conducente.*

**G) Rinuncia all'azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone**

A parziale deroga dell'art. 11 "Esclusioni e rivalsa", FATA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato - persona fisica o società - e del conducente, purché questi sia un familiare convivente dell'Assicurato come risultante da stato di famiglia, nei seguenti casi:

- qualora al momento del sinistro il conducente del veicolo garantito sia persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
- qualora al momento del sinistro il veicolo garantito sia guidato da persona in possesso di patente idonea a norma delle disposizioni vigenti ma scaduta;
- qualora il sinistro abbia comportato lesioni a terzi trasportati sul veicolo garantito, quando il trasporto avvenga in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

**H) Circolazione in Aree Aeroportuali**

A parziale deroga dell'art. 10, la garanzia è operante anche durante la circolazione del veicolo all'interno delle aree aeroportuali.

Il Contraente che abbia usufruito degli sconti previsti in tariffa per l'installazione della secure box e tuttavia non abbia provveduto all'installazione del dispositivo secondo quanto previsto dal contratto con Octo Telematics, è tenuto a rifondere FATA di un importo pari allo sconto sul premio di Responsabilità Civile di cui ha goduto oltre il contributo al Servizio Sanitario Nazionale e le imposte.

## GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE

### TUTELA SU MISURA

#### Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione

FATA indennizza per le ipotesi e gli eventi che seguono e nei limiti ed alle condizioni di seguito riportate, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza.

#### Art. 18 - Valore Assicurato e Pubblicazione di riferimento

Il veicolo si intende assicurato per il valore indicato in polizza, riportato nell'ultima pubblicazione disponibile della rivista "Quattroruote" edita da Domus alla data di stipulazione del contratto - ovvero per il diverso valore dichiarato dal Contraente - completo dei pezzi di ricambio e degli accessori di serie, come definiti nel presente contratto.

Sono compresi in garanzia gli apparecchi integrati nella plancia dell'autovettura e costituenti dotazioni di serie del veicolo essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.

#### Art. 19.1 - Incendio

FATA indennizza l'Assicurato in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio stesso, ed azione del fulmine.

Sono compresi in garanzia sino alla concorrenza di un massimale di Euro 50.000 con una franchigia per sinistro di Euro 250, i danni causati a cose di terzi in conseguenza di incendio del veicolo, purché lo stesso non si trovi in circolazione a norma del codice della strada.

#### Art. 19.2 - Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio

Oltre a quanto stabilito dall'art. 33 "Esclusioni comuni", sono esclusi i danni:

- determinati od agevolati da colpa grave di uno dei soggetti di cui al punto a) dell'art. 33;
- derivanti da bruciatore verificatosi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle proprie del veicolo.

#### Art. 20.1 - Furto

FATA indennizza l'Assicurato in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso.

L'assicurazione copre anche i danni da scasso subiti dal veicolo nell'esecuzione - o nel tentativo - di furto o rapina di oggetti in esso contenuti e non assicurati.

#### Art. 20.2 - Esclusioni specifiche per la garanzia Furto

Oltre a quanto stabilito dall'art. 33 "Esclusioni comuni", sono esclusi i danni:

- determinati od agevolati da colpa grave di uno dei soggetti di cui al punto a) dell'art. 33;
- subiti dal veicolo a seguito della circolazione successiva al furto o alla rapina;
- da furto di audiofonovisivi ancorché stabilmente fissati sul veicolo.

#### Art. 20.3 - Mezzi di protezione

##### A) Antifurto satellitare

Il veicolo assicurato è dotato di un sistema di antifurto satellitare, che ne permette la localizzazione da parte del gestore del servizio. L'Assicurato si obbliga su richiesta di FATA a fornire adeguata documentazione relativa alla presenza dell'antifurto ed alla operatività della convenzione con il gestore.

##### B) Veicolo abitualmente custodito

Il veicolo assicurato viene abitualmente ricoverato nelle ore notturne in autorimessa custodita o in luogo chiuso con adeguati congegni.

##### C) Antifurto immobilizer

Il veicolo assicurato è dotato di sistema antifurto che consente di bloccare l'avviamento del motore. Questo si inserisce automaticamente con l'estrazione della chiave di avviamento, senza richiedere ulteriori interventi del conducente.

##### D) Antifurto elettronico

Il veicolo assicurato è dotato di un sistema di antifurto elettronico, che permette il blocco delle portiere e dell'avviamento del motore. L'Assicurato si obbliga su richiesta di FATA a fornire adeguata documentazione relativa alla presenza dell'antifurto.

**Art. 20.4 - Recupero del veicolo**

L'Assicurato è tenuto ad informare FATA non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Qualora il recupero del veicolo si verifichi prima del pagamento dell'indennizzo, FATA risponde solo per i danni eventualmente subiti dal veicolo in conseguenza diretta del furto. Nel caso in cui il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si impegna a rilasciare a FATA la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato dalla vendita; qualora l'indennizzo fosse risultato parziale, il ricavato verrà suddiviso tra le parti secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di riprendere quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad effettuare una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo risultante verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza effettuando il relativo conguaglio rispetto a quanto precedentemente pagato.

**Art. 20.5 - Condizioni aggiuntive alla garanzia Furto****A) Apparecchi audiofonovisivi**

A parziale deroga dell'art. 20.2, la garanzia Furto è estesa alle apparecchiature audiofonovisive - così come definite - stabilmente fissate sul veicolo la cui presenza sia stata documentata al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 1.000. **In caso di sinistro, FATA corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa deduzione di una franchigia di Euro 100.** Resta fermo quanto indicato nell'art. 17 "Oggetto dell'assicurazione".

**B) Danni successivi al furto**

A parziale deroga dell'art. 20.2, FATA indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito della circolazione successiva al furto o alla rapina, **con esclusione dei danni subiti dalle parti meccaniche non riconducibili a collisione e quelli consistenti in abrasione dei cristalli.**

**Il valore assicurato nonché lo scoperto o franchigia è pari a quello indicato in polizza per la garanzia Furto.**

**C) Limitazione al furto o rapina totale**

La garanzia Furto è limitata al solo caso di sottrazione integrale del veicolo assicurato non ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro. L'assicurazione opera anche in caso di ritrovamento del veicolo che avvenga entro i 60 giorni dal furto o dalla rapina, purché il veicolo stesso sia ridotto allo stato di relitto inservibile o comunque, abbia danneggiamenti di entità superiore all'80% del suo valore commerciale al momento del furto o della rapina. **FATA corrisponderà l'indennizzo sotto deduzione dello scoperto o della franchigia indicati in polizza per la garanzia Furto.**

**Art. 21 - Estesa Incendio e Furto**

FATA indennizza l'Assicurato per le spese sostenute per ognuna delle ipotesi di cui ai punti successivi, a seguito del verificarsi di sinistri Incendio o Furto, indennizzabili a termini di polizza. Gli importi massimi riferiti alle singole fattispecie si intendono per sinistro e per anno assicurativo.

**A) Rimborso tassa di proprietà, tassa di immatricolazione**

In caso di sinistro che abbia determinato la perdita totale del veicolo, vengono indennizzate la quota parte della tassa di proprietà, per il periodo intercorrente dalla data del sinistro fino alla data di scadenza della tassa stessa, nonché le spese di immatricolazione sostenute dall'Assicurato per l'acquisto di un altro veicolo, fino alla concorrenza complessiva di Euro 500. Gli indennizzi per tali spese sono corrisposti all'Assicurato contestualmente all'indennizzo del sinistro per perdita totale.

**B) Recupero e custodia**

In caso di ritrovamento del veicolo precedentemente oggetto di furto totale, vengono indennizzate le spese sostenute dall'Assicurato per il recupero e la custodia dello stesso, **fino alla concorrenza di Euro 500.**

**C) Indennizzo per indisponibilità del veicolo**

In caso di sinistro incendio o furto totale, verrà riconosciuto in favore dell'Assicurato un importo pari **ad Euro 25 per ogni giorno di indisponibilità del veicolo, dal giorno successivo alla denuncia di sinistro fino al giorno in cui il veicolo non venga ritrovato, riconsegnato o sostituito, e comunque con il limite massimo di 20 giorni.**

**D) Danni ai bagagli**

In caso di sinistro incendio che abbia comportato danni al veicolo superiori all'80% del suo valore commerciale, verranno indennizzati i danni ai bagagli trasportati per un importo massimo di Euro 250. Per bagagli si intendono gli oggetti di uso comune e personale che i viaggiatori recano con loro quali indumenti, materiale sportivo e attrezzature da campeggio di proprietà dell'Assicurato, del conducente autorizzato e dei trasportati sul veicolo al momento del sinistro. **Sono esclusi denaro, gioielli ed oggetti di metallo prezioso, titoli ed altri valori in genere, documenti e biglietti di viaggio, oggetti di particolare valore artistico e d'artigianato, nonché apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili.**

**E) Perdita chiavi**

Vengono indennizzate **sino alla concorrenza complessiva di Euro 250** le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per:

- l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto;
- la duplicazione delle chiavi resasi necessaria a seguito di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato.

#### F) Rifacimento documenti di circolazione e targhe

Vengono indennizzate le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per il rilascio di duplicati dei documenti di circolazione o delle targhe, a causa del loro smarrimento o sottrazione, anche nel caso sia necessaria la reimmatricolazione del veicolo, *sino alla concorrenza complessiva di Euro 250*.

#### G) Spese di lavaggio e disinfezione

In caso di furto totale a cui faccia seguito il ritrovamento del veicolo, vengono indennizzate le spese per il lavaggio e la disinfezione dello stesso, *con il limite massimo di Euro 100*.

### Art. 22.1 - Kasko Completa

FATA indennizza l'Assicurato in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione verificatisi durante la circolazione. FATA rinuncia nei confronti del conducente autorizzato, dei trasportati, dei familiari dell'Assicurato e delle persone con quest'ultimo conviventi all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del codice civile.

### Art. 22.2 - Esclusioni specifiche per la garanzia Kasko

*Oltre a quanto stabilito dall'art. 33 "Esclusioni comuni", sono esclusi i danni:*

- *verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;*
- *causati da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti;*
- *causati da conducente in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 - 187 del codice della strada;*
- *cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;*
- *causati da traino attivo o passivo, o da manovre a spinta o a mano;*
- *causati a ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;*
- *verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;*
- *derivanti dalla circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina.*

### Art. 23 - Eventi Speciali

#### A) Atti vandalici ed eventi sociopolitici

A parziale deroga del punto b) dell'art. 33 "Esclusioni comuni", FATA indennizza l'Assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. *Oltre a quanto stabilito dall'art. 33 "Esclusioni comuni", sono esclusi i danni determinati od agevolati da colpa grave di uno dei soggetti di cui al punto a) dell'art. 33;*

#### B) Fenomeni naturali

A parziale deroga del punto c) dell'art. 33 "Esclusioni comuni", FATA indennizza l'Assicurato in conseguenza di grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria e uragani.

### Art. 24 - Cristalli

FATA rimborsa le spese documentate sostenute per la riparazione o la sostituzione dei cristalli del veicolo indicato in polizza, a seguito di rottura degli stessi determinata da cause accidentali.

*Sono esclusi dalla garanzia:*

- *rigature, segnature e simili;*
- *i danni ad altre parti del veicolo conseguenti alla rottura dei cristalli;*
- *i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria.*

*L'indennizzo sarà corrisposto sotto deduzione della franchigia di Euro 150.* Nel caso in cui l'Assicurato si rivolga ad un centro specializzato convenzionato con FATA, non si darà luogo all'applicazione della franchigia. Qualora invece l'Assicurato si rivolga ad una delle carrozzerie convenzionate con FATA, la franchigia sarà ridotta a Euro 75. In ogni caso il limite di indennizzo deve intendersi per sinistro e per anno assicurativo.

### Art. 25 - Assicurazione Parziale

Se l'assicurazione comprende solo una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, *FATA risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.*

### Art. 26 - Adeguamento del valore assicurato

FATA si impegna, in occasione della proposta di rinnovo annuale del contratto, e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare

il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o del premio eventualmente comunicato al Contraente.

#### **Art. 27 - Condizione aggiuntiva "Sempre Nuova"**

In caso di sinistro avvenuto nei primi 36 mesi dall'immatricolazione, per tutte le garanzie della presente sezione - *ad esclusione delle garanzie Estesa Incendio e Furto e Cristalli* - in caso di danno parziale, l'ammontare del danno verrà determinato in base al costo della riparazione delle parti danneggiate o sottratte senza applicazione del degrado d'uso. In ogni caso, l'indennizzo non potrà essere superiore al valore assicurato.

## **TUTELA LIGHT**

#### **Art. 28 - Oggetto dell'assicurazione**

Per tutte le garanzie della presente sezione, FATA indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza degli eventi descritti negli articoli che seguono corrispondendo all'Assicurato una somma pari al costo della riparazione, compresa l'eventuale sostituzione di parti danneggiate, con il limite massimo per sinistro e per anno assicurativo indicato in polizza per ogni singola garanzia. In ogni caso l'importo dell'indennizzo non potrà essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

#### **Art. 29.1 - Incendio light**

FATA indennizza l'Assicurato in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio stesso ed azione del fulmine. Sono compresi in garanzia sino alla concorrenza di un **massimale di Euro 25.000 con una franchigia di Euro 250**, i danni causati a cose di terzi in conseguenza di incendio del veicolo, purché lo stesso non si trovi in circolazione a norma del codice della strada.

#### **Art. 29.2 - Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio light**

Oltre a quanto stabilito dall'art. 33 "Esclusioni comuni", sono altresì esclusi i danni:

- determinati od agevolati da colpa grave di uno dei soggetti di cui al punto a) dell'art. 33;
- derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- verificatesi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle proprie del veicolo.

#### **Art. 30 - Fenomeni Naturali**

A parziale deroga del punto c) dell'art. 33 "Esclusioni comuni", FATA indennizza l'Assicurato in conseguenza di grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria e uragani.

#### **Art. 31.1 - Collisione**

FATA indennizza l'Assicurato in conseguenza di collisione con veicoli a motore identificati, verificatesi durante la circolazione. FATA rinuncia, nei confronti del conducente autorizzato, dei trasportati, dei familiari dell'Assicurato e delle persone con quest'ultimo conviventi, all'esercizio del diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del codice civile.

#### **Art. 31.2 - Esclusioni specifiche per la garanzia Collisione**

Oltre a quanto stabilito dall'art. 33 "Esclusioni comuni", sono esclusi i danni:

- verificatesi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- causati da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
- causati da conducente in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 - 187 del codice della strada;
- cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- causati da traino attivo o passivo, o da manovre a spinta o a mano;
- causati a ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- verificatesi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
- derivanti dalla circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina.

#### **Art. 32 - Cristalli**

FATA rimborsa le spese documentate sostenute per la riparazione o la sostituzione dei cristalli del veicolo indicato in polizza, a seguito di rottura degli stessi determinata da cause accidentali.

Sono esclusi dalla garanzia:

- *rigature, segnature e simili;*
- *i danni ad altre parti del veicolo conseguenti alla rottura dei cristalli;*
- *i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria.*

L'indennizzo sarà corrisposto sotto deduzione della franchigia di **Euro 150**. Nel caso in cui l'Assicurato si rivolga ad un centro specializzato convenzionato con FATA, non si darà luogo all'applicazione della franchigia.

Qualora invece l'Assicurato si rivolga ad una delle carrozzerie convenzionate con FATA, la franchigia sarà ridotta a **Euro 75**. In ogni caso il limite di indennizzo deve intendersi per sinistro e per anno assicurativo.

## CONDIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI TUTELA SU MISURA E TUTELA LIGHT

### Art. 33 - Esclusioni comuni

Per tutte le garanzie non sono indennizzabili i danni:

- determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;*
- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;*
- verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività.*

## DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI

### Art. 34 - Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro che coinvolga il veicolo assicurato, il Contraente o l'Assicurato è tenuto a denunciare il fatto entro tre giorni dall'avvenimento o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza. Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, il termine è ridotto a 24 ore. In ogni caso, la denuncia deve essere presentata presso l'Agenzia cui fa riferimento il contratto, ovvero presso la sede di FATA; essa deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro nonché degli eventuali testimoni. In caso di furto o rapina e per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, il Contraente o l'Assicurato dovrà effettuare inoltre denuncia immediata all'Autorità competente, inoltrando a FATA copia della stessa debitamente vistata dall'Autorità. Per i danni avvenuti all'estero, la denuncia deve essere presentata - oltre che all'Autorità dello stato dove l'evento si è verificato - anche all'Autorità italiana.

### Art. 35 - Riparazioni - sostituzione in natura delle cose sottratte o danneggiate

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina nonché alla salvaguardia dello stesso, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso di FATA, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dalla ricezione della denuncia di sinistro.

Qualora l'Assicurato, prima della scadenza del termine di cui sopra, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il necessario consenso, l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto da FATA per l'anticipata riparazione.

L'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità. FATA può concordare con l'Assicurato di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o sue parti, anziché pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore. In tal caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al primo comma.

## CRITERI DI LIQUIDAZIONE

### Art. 36 - Determinazione dell'ammontare del danno - Tutela su misura

- Nel caso il sinistro comporti la perdita totale del veicolo assicurato, intendendosi per tale anche i danni parziali il cui costo di riparazione superi l'80% del valore dello stesso riportato dalla pubblicazione della rivista "Quattroruote", riferita al mese di avvenimento del sinistro, FATA corrisponde l'indennizzo:
  - per i primi 12 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo, sulla base del valore d'acquisto (comprovato da apposita fattura);
  - successivamente, sulla base del valore riportato dall'ultima pubblicazione della rivista "Quattroruote" riferita al mese di avvenimento del sinistro.
- Nel caso il sinistro comporti danni parziali al veicolo assicurato, FATA corrisponde:
  - per i primi 12 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo, il costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti

- danneggiate o sottratte senza applicazione del degrado d'uso;
- successivamente, il costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte con applicazione del degrado d'uso.

Qualora l'intervento di riparazione avvenga presso una delle carrozzerie convenzionate con FATA, la determinazione dell'ammontare del danno avviene applicando una riduzione del 50% sia degli scoperti che delle franchigie riportati in polizza. L'ammontare del danno così determinato non può in ogni caso essere superiore al valore del veicolo riportato dall'ultima pubblicazione disponibile al momento del sinistro della rivista "Quattroruote" dedotto il valore dei residui.

*In nessun caso sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi, né le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. Nel limite di un importo che per ogni sinistro non superi il 20% del valore assicurato, sono assicurati anche gli accessori come definiti ai fini del presente contratto, nonché i pezzi di ricambio. In nessun caso l'indennizzo potrà superare il valore assicurato indicato in polizza.*

#### **Art. 37 - Liquidazione dei danni e Arbitrato irrituale**

La liquidazione dei danni al veicolo ha luogo mediante accordo diretto fra le parti. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga un accordo, le Parti hanno facoltà di conferire l'incarico di decidere a due periti nominati rispettivamente da FATA e dall'Assicurato. I periti nominati, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su richiesta anche di una sola delle Parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- A) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- B) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, mentre le spese del terzo perito sono a carico di FATA e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 38 - Franchigia o Scoperto**

*In caso di sinistro, FATA corrisponde all'Assicurato l'ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto eventualmente indicati per ogni garanzia. Per i danni avvenuti negli Stati esteri indicati nell'art. 4 "Estensione territoriale", i minimi di scoperto o la franchigia eventualmente indicati per le singole garanzie si intendono raddoppiati.*

#### **Art. 39 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, FATA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari. FATA, sia in caso di furto parziale o totale che di rapina, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere eccezionalmente il certificato di chiusa istruttoria.

Il Contraente che abbia usufruito degli sconti previsti in tariffa per l'installazione della secure box e tuttavia non abbia provveduto all'installazione del dispositivo secondo quanto previsto dal contratto con Octo Telematics, è tenuto a rifondere FATA di un importo pari allo sconto sul premio di Responsabilità Civile di cui ha goduto oltre il contributo al Servizio Sanitario Nazionale e le imposte.

## TUTELA A BORDO

### Art. 40 - Assistenza stradale

La gestione e la liquidazione dei sinistri della presente garanzia sono affidate da FATA a Europ Assistance, cui l'Assicurato deve rivolgersi direttamente attraverso la Struttura Organizzativa. La garanzia opera nei casi in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a seguito di uno degli eventi fortuiti oggetto delle prestazioni di seguito elencate, alle condizioni e nei limiti ivi precisati.

### MODALITÀ RELATIVE ALLA RICHIESTA DI ASSISTENZA

L'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, al numero verde 800.013.121, per chiamate dall'estero al numero 02-58.30.85.17, ovvero inviare un fax al numero 02-58.47.72.01.

Nell'ipotesi in cui non risulti possibile la richiesta telefonica, l'Assicurato potrà inviare un telegramma a:  
EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO.

Nella richiesta dovrà essere precisato:

- Tipo di assistenza
- Nome e Cognome
- Numero di polizza preceduto dalla sigla **FAUB** (per la forma soccorso stradale Classic)
- Numero di polizza preceduto dalla sigla **FAUE** (per la forma soccorso stradale Top)

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa. *La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture e ricevute delle spese. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.*

### Art. 41 - Soggetti assicurati

Sono Assicurati:

- il conducente del veicolo indicato in polizza e le persone autorizzate all'uso dello stesso;
- per le sole prestazioni di cui agli artt. 46 "Rientro Passeggeri - Spese d'albergo", 56 "Rientro sanitario" e 59 "Rientro salma", anche le persone trasportate a bordo del veicolo stesso purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del veicolo assicurato.

### Art. 42 - Soccorso stradale

#### Forma Classic

Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, o eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. *Europ Assistance terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300 per sinistro.* L'eventuale eccedenza resterà a carico dell'Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni. Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, potrà chiedere l'intervento di soccorso stradale anche in caso di foratura di pneumatico del veicolo o di necessità di montaggio di catene. *Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.*

#### Forma Top

*Auto in sostituzione immediata (Prestazione erogata solo in Italia)*

In aggiunta a quanto indicato per la forma Classic, se in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto o rapina anche solo tentati del veicolo assicurato, venga erogata la prestazione Soccorso Stradale di cui all'art. 42, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, un'autovettura in sostituzione. Tale autovettura, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 cc di cilindrata, sarà fornita presso il luogo del fermo del veicolo o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. Qualora non vi fosse disponibilità locale, Europ Assistance terrà a proprio carico gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina o il pernottamento dell'Assicurato presso una struttura alberghiera. Inoltre, qualora al momento del sinistro l'Assicurato non sia in grado di utilizzare una carta di credito per il pagamento della cauzione richiesta per la fornitura sul posto dell'auto sostitutiva, scatterà l'opzione di invio taxi con le modalità di cui sopra. Europ Assistance terrà a proprio carico i costi di noleggio dell'autovettura per 3 giorni consecutivi. Entro tale termine verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempi ufficiali della casa costruttrice ed il noleggio potrà essere

prolungato secondo le modalità e fino al raggiungimento dei massimali previsti dall'art. 45 "Auto in Sostituzione". L'Assicurato riconsegnerà l'autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del veicolo riparato. *Qualora la riparazione del veicolo avvenga prima del periodo previsto, l'Assicurato dovrà riconsegnare l'autovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte. Ai fini della erogazione della prestazione, l'Assicurato dovrà esibire alla società di noleggio patente di guida in originale e valida. Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.*

*La prestazione non è operante per:*

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di caravan, roulotte e rimorchi.

#### **Art. 43 - Recupero del veicolo fuoristrada**

*(Prestazione erogata solo in Italia)*

Qualora in caso di incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, *tenendo Europ Assistance a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300 per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.*

*Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).*

#### **Art. 44 - Autodemolizione**

*(Prestazione erogata solo in Italia)*

Qualora l'Assicurato, a seguito di incendio, furto, guasto o incidente, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

*Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. L'Assicurato dovrà produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:*

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe autoveicolo.

*In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.*

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

*La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporterà la decadenza del diritto alla prestazione.*

La Struttura Organizzativa organizzerà il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

#### **Art. 45 - Auto in sostituzione in Italia**

*(Prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)*

Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempi ufficiali della casa stessa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'autovettura ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata per un massimo di 15 giorni con percorrenza illimitata, *tenendo Europ Assistance a proprio carico il relativo costo. A seguito di furto totale, rapina o distruzione totale del veicolo*

*l'autovettura in sostituzione sarà erogata fino a un massimo di 30 giorni. Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.*

*La prestazione non è operante per:*

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di caravan, roulotte e rimorchi.

#### **Art. 46 - Rientro dei passeggeri / Prosecuzione del viaggio**

*(Prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)*

Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio il veicolo rimanga immobilizzato oppure a seguito di furto del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo prestabilito oppure di rientrare alla loro residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;

oppure

- un veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore).

*Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di viaggio fino ad un massimo di Euro 500 complessivi per sinistro. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto da Europ Assistance al netto del massimale previsto.*

#### **Art. 47 - Viaggio per il recupero del veicolo**

*(Prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)*

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto o incidente, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per almeno 5 giorni, o in caso di furto sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il furto stesso, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato, tenendo Europ Assistance a proprio carico il relativo costo.

#### **Art. 48 - Spese d'albergo**

*(Prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)*

Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente il veicolo resti immobilizzato e ciò esiga una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo, tenendo Europ Assistance direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di Euro 500 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).

#### **Art. 49 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale**

*(Prestazione operante solo all'estero)*

Qualora in conseguenza di incendio, guasto o incidente il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato nel medesimo Paese ove è stato perpetrato il furto stesso, e le condizioni del veicolo siano tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Europ Assistance.

*Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo Europ Assistance a proprio carico un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.*

#### **Art. 50 - Autista a disposizione**

*(Prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)*

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio o ritiro della patente conseguenti ad incidente stradale e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell'autista. Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

**Art. 51 - Invio pezzi di ricambio**

*(Prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)*

Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

*Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di Europ Assistance.*

**Art. 52 - Anticipo spese di prima necessità**

*(Prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)*

Qualora a seguito di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà, per conto dell'Assicurato, a pagare sul posto le fatture fino ad un importo massimo di Euro 500.

*Qualora l'ammontare delle fatture superasse l'importo di Euro 500 la prestazione diventerà operante nel momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie. L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa non potrà mai comunque superare la somma complessiva di Euro 1.000.*

**Art. 53 - Interprete a disposizione**

*(Prestazione operante solo all'estero)*

Qualora, in caso di fermo, arresto o minaccia d'arresto dell'Assicurato oppure in caso di ricovero in ospedale in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendo Europ Assistance a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.

**Art. 54 - Anticipo delle cauzioni penale e civile**

*(Prestazione operante solo all'estero)*

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticiperà per suo conto a titolo di prestito la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di Euro 6.000 tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

**Art. 55 - Anticipo spese legali**

*(Prestazione operante solo all'estero)*

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticiperà per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale fino ad un massimo di Euro 1.500.

**Art. 56 - Rientro sanitario**

*(Prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)*

Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa organizzerà il rientro dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle condizioni di salute:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di Europ Assistance, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se necessaria.

*La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi europei. Europ Assistance, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.*

**Art. 57 - Viaggio di un familiare**

*(Prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)*

Qualora, a seguito di infortunio dovuto ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato necessiti di un ricovero in Istituto di Cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, tenendo Europ Assistance a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 300 per sinistro.

**Art. 58 - Recupero del veicolo in Italia**

*(Prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)*

Qualora, in viaggio, in caso di incendio, guasto o incidente, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 36 ore di manodopera, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Europ Assistance, *fino ad un massimo di Euro 1.000 per sinistro e anno assicurativo*. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo Europ Assistance a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

**Art. 59 - Rientro salma**

*(Prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)*

Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma *fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo Europ Assistance a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 5.000 per sinistro, ancorché siano coinvolti più assicurati*. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

**Art. 60 - Abbandono legale**

*(Prestazione operante solo all'estero)*

In alternativa alla prestazione di cui all'art. 49 "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale" dall'estero, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora ciò non fosse possibile in loco, al trasporto dello stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione. Europ Assistance terrà a proprio carico le relative spese.

**Art. 61 - Richiesta documenti in caso di furto totale del veicolo**

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale o storico;
- perdita di possesso;

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente. In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato. *La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza*. Europ Assistance terrà a proprio carico le relative spese.

## ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI COMUNI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA CLASSIC E TOP

**Art. 62**

*Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità del servizio stesso.*

**Art. 63**

*Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni di cui agli artt. 52 "Anticipo spese prima necessità", 54 "Anticipo delle cauzioni penale e civile" e 55 "Anticipo spese legali", verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.*

**Art. 64**

*Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni e all'art. 4 "Estensione territoriale", tutte le prestazioni non sono*

dovute, inoltre, per sinistri:

- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi;
- verificatisi in conseguenza di terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato;
- determinati da suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato;
- determinati da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti.

#### **Art. 65**

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

#### **Art. 66**

La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni.

#### **Art. 67**

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

#### **Art. 68**

Il diritto alle assistenze fornite da Europ Assistance decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

#### **Art. 69**

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa assicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.

#### **Art. 70**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del codice civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui l'Assicurato attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi addebitatigli dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.

#### **Art. 71 - Tutela legale**

La gestione e la liquidazione dei sinistri della presente garanzia sono affidati da FATA a Europ Assistance, che l'Assicurato potrà contattare direttamente attraverso la Centrale Operativa al numero verde 800.990.206 dall'Italia, per chiamate dall'estero al numero 02-58.24.50.86, ovvero inviare un fax al numero 02-58.38.42.10.

#### **Art. 72 - Soggetti assicurati e Beneficiari delle prestazioni**

Sono Assicurati:

- il proprietario/locatario del veicolo indicato in polizza;
- i componenti del suo nucleo familiare, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico;
- il conducente autorizzato;
- i trasportati.

Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:

- il veicolo a motore indicato in polizza;
- le roulettes o i carrelli trainati dal veicolo a motore, compreso anche il relativo rischio statico.

In caso di vertenze fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore del proprietario/locatario del veicolo indicato in polizza ovvero, se la vertenza non lo coinvolge, dell'Assicurato da lui indicato. Il beneficiario dell'indennizzo contrattualmente previsto è sempre il proprietario/locatario del veicolo indicato in polizza, unica persona abilitata a richiedere le prestazioni assicurative garantite.

#### **Art. 73 - Oggetto dell'assicurazione**

FATA, avvalendosi di Europ Assistance, assume a proprio carico alle presenti condizioni e nei limiti del massimale indicato in

polizza, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali di seguito riportate, conseguenti alle ipotesi individuate negli artt. 74 "Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione" e 75 "Casi assicurati".

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- a) le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
- b) le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a **Euro 2.500**. *Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;*
- c) le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- d) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'art. 80 "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera A);
- e) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'art. 80 "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera B);
- f) le spese processuali nel processo penale (art. 535 codice di procedura penale);
- g) le spese di giustizia;
- h) le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie comprese anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- i) il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (legge 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - decreto legge 11.03.2002 n° 28), *se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;*
- j) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di **Euro 500**.

FATA garantisce, inoltre, attraverso Europ Assistance:

- k) l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati, fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato, quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata con esclusione pertanto dell'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.

#### **Art. 74 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione**

*Europ Assistance non si assume il pagamento di:*

- *multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;*
- *spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 codice di procedura penale).*

*È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.*

#### **Art. 75 - Casi assicurati**

##### **Forma Classic**

Gli oneri indennizzabili, come delimitati dagli artt. 73 "Oggetto dell'assicurazione" e 74 "Delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo indicato in Polizza in relazione alle seguenti fattispecie:

- 1) l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali;
- 2) la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 3) proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all'art. 4 "Estensione territoriale", a seguito di incidente stradale;
- 4) il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale.

*Per i punti 3 e 4 Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso qualora l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.*

##### **Forma Top**

In aggiunta a quanto indicato per la Forma Classic, gli oneri indennizzabili, come delimitati dagli artt. 73 "Oggetto dell'assicurazione" e 74 "Delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza in relazione a:

- 5) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali. Tale garanzia opera solo in caso di

derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. *Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato.*

Gli oneri indennizzabili, come delimitati dagli artt. 73 "Oggetto dell'assicurazione" e 74 "Delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione" operano, inoltre, con riferimento a:

- 6) le controversie contrattuali inerenti il veicolo indicato in polizza;
- 7) l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali il proprietario/locatario del veicolo assicurato e/o i componenti del suo nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia anagrafico siano rimasti coinvolti come pedoni oppure come conducenti di biciclette o, infine, come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante.

#### Art. 76 - Esclusioni

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'art. 75 "Casi assicurati", l'assicurazione non è prestata per:

- le controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dal punto 5 dell'art. 75 "Casi assicurati" - Forma Top in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall'art. 75 "Casi assicurati";
- le controversie di valore inferiore a Euro 250;
- le controversie contrattuali con Europ Assistance e/o con FATA;
- il recupero crediti;
- le controversie non espressamente indicate nell'art. 75 "Casi assicurati".

L'assicurazione non vale, inoltre:

- se per il veicolo a motore identificato in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano).

### DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI

#### Art. 77 - Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia

Ai fini delle presenti Condizioni di assicurazione, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi:
    - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
  - per tutte le restanti ipotesi:
    - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
- In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:
- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
  - trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro dodici mesi dalla cessazione della polizza stessa. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;

- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
  - le imputazioni penali per reato continuato.
- In tali ipotesi, la garanzia viene prestata:
- a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati;
  - per tutti i reati che si assumono rientranti nel disegno criminoso o commessi con un'unica azione od omissione ed il relativo massimale resta unico, a prescindere dal numero degli stessi.

#### **Art. 78 - Obblighi dell'Assicurato**

- 1) Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a:  
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale" - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO.
- 2) In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro sette giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

#### **Art. 79 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti la prestazione della garanzia**

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

#### **Art. 80 - Gestione del sinistro e libera scelta del legale**

##### *A) Tentativo di componimento amichevole*

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

##### *B) Scelta del legale o del perito*

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance.

Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di Corte d'Appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d'Appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza. L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito. Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance. Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

##### *C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso*

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio. In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

##### *D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza*

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso

di Europ Assistance. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo. Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

#### E) *Disaccordo fra Assicurato e Società*

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.

#### Art. 81 - Recupero di somme

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

#### Art. 82 - Infortuni del Conducente

L'assicurazione Infortuni del Conducente si intende operante per la forma e la combinazione di capitali e somme assicurate indicate in polizza scelte tra le seguenti possibili opzioni.

FORMA	CAPITALE GARANTITO / SOMMA ASSICURATA			
	INVALIDITÀ PERMANENTE	MORTE	RIMBORSO SPESE MEDICHE	INDENNITÀ DA RICOVERO
CLASSIC	€ 50.000	€ 50.000	€ 1.000	***
CLASSIC	€ 75.000	€ 75.000	€ 1.500	***
CLASSIC	€ 100.000	€ 100.000	€ 2.000	***
TOP	€ 50.000	€ 50.000	€ 1.000	€ 30
TOP	€ 75.000	€ 75.000	€ 1.500	€ 50
TOP	€ 100.000	€ 100.000	€ 2.000	€ 65

#### Art. 83 - Infortunio

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un'Invalidità Permanente intendendosi per tale la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Sono inoltre considerati infortuni:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento od il congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari, esclusa comunque la malaria.

#### Art. 84 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione viene prestata esclusivamente per gli infortuni che subisca il conducente che non abbia compiuto i 76 anni di età alla guida dell'autovettura indicata in polizza, nonché durante le operazioni rese necessarie, in caso di fermata dell'autovettura, per la ripresa della marcia, purché detto guidatore sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

#### Art. 85 - Esclusioni

*Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati/subiti:*

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- da ebbrezza e ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- da reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato o da atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;

- da atti di terrorismo chimico e batteriologico, da guerre ed insurrezioni, durante l'arruolamento volontario e il richiamo per mobilitazione e partecipazione ad interventi militari;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

#### **Art. 86 - Persone non assicurabili**

Premesso che FATA, qualora fosse stato a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del codice civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato.

#### **Art. 87 - Limiti di età**

Il limite di età assicurabile è 75 anni.

## **FORMA CLASSIC - GARANZIE PRESTATE**

#### **Art. 88 - Morte**

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, FATA corrisponde la somma assicurata ai beneficiari dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per l'Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, FATA corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per il caso di Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

#### **Art. 89 - Invalidità Permanente**

Se l'infortunio ha come conseguenza una Invalidità Permanente FATA corrisponde:

- nel caso di Invalidità Permanente definitiva totale, la somma assicurata;
- nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale, un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado d'Invalidità Permanente accertato sulla base dei valori contenuti nella tabella di seguito riportata;
- nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si fa riferimento ai criteri qui di seguito elencati:
  - per minorazioni, anziché perdite di un arto o di un organo, e per menomazioni diverse da quelle elencate nella tabella di seguito riportata, le percentuali ivi indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
  - per menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
  - per Invalidità Permanente non determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella sotto riportata e dei criteri sopra indicati, la stessa viene determinata tenendo conto della diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procede alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi. In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali d'invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. L'indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

## TABELLA DI LIQUIDAZIONE PER INVALIDITÀ PERMANENTE

Descrizione	Destro	Sinistro
<b>PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DI:</b>		
UN ARTO SUPERIORE	70%	60%
UNA MANO OD UN AVAMBRACCIO	60%	50%
UN POLLICE	18%	16%
UN INDICE	14%	12%
UN MEDIO	8%	6%
UN ANULARE	8%	6%
UN MIGNOLO	12%	10%
UNA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE	9%	8%
UNA FALANGE DI ALTRO DITO DELLA MANO	1/3 DEL VALORE DEL DITO	
<b>ANCHILOSI:</b>		
DELLA SCAPOLA-OMERALE CON ARTO IN POSIZIONE FAVOREVOLE, CON IMMOBILITÀ DELLA SCAPOLA	25%	20%
DEL GOMITO IN ANGOLAZIONE COMPRESA FRA 120° E 70° CON PRONO-SUPINAZIONE LIBERA	20%	15%
DEL POLSO IN ESTENSIONE RETTILINEA CON PRONO-SUPINAZIONE LIBERA	10%	8%
<b>PARALISI COMPLETA:</b>		
DEL NERVO RADIALE	35%	30%
DEL NERVO ULNARE	20%	17%
<b>PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DI UN ARTO INFERIORE:</b>		
AL DI SOPRA DELLA METÀ DELLA COSCIA	70%	
AL DI SOTTO DELLA METÀ DELLA COSCIA, MA AL DI SOPRA DEL GINOCCHIO	60%	
AL DI SOTTO DEL GINOCCHIO, MA AL DI SOPRA DEL TERZO MEDIO DELLA GAMBA	50%	
<b>PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DI:</b>		
UN PIEDE	40%	
AMBEDUE I PIEDI	100%	
UN ALLUCE	5%	
UN DITO DEL PIEDE DIVERSO DALL'ALLUCE	1%	
FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE	2,5%	
<b>ANCHILOSI:</b>		
DELL'ANCA IN POSIZIONE FAVOREVOLE	35%	
DEL GINOCCHIO IN ESTENSIONE	25%	
DELLA TIBIO-TARSICA AD ANGOLO RETTO	30%	
DELLA TIBIO-TARSICA CON ANCHILOSI DELLA SOTTO ASTRAGALICA	15%	
<b>PARALISI COMPLETA DEL NERVO:</b>		
SCIATICO POPLITEO ESTERNO	15%	
<b>ESITI DI FRATTURA:</b>		
SCOMPOSTA DI UNA COSTA	1%	
AMIELICA SOMATICA CON DEFORMAZIONE A CUNEO DI:		
- UNA VERTEBRA CERVICALE	12%	
- UNA VERTEBRA DORSALE	5%	
- 12 <sup>^</sup> DORSALE	10%	
- UNA VERTEBRA LOMBARE	10%	
- DEL SACRO	3%	
- DEL COCCIGE CON CALLO DEFORME	5%	
<b>POSTUMI DI TRAUMA DISTORSIVO CERVICALE:</b>		
CON CONTRATTURA MUSCOLARE E LIMITAZIONE DEI MOVIMENTI DEL CAPO E DEL COLLO	2%	
<b>PERDITA TOTALE ANATOMICA O FUNZIONALE DI:</b>		
UN OCCHIO	25%	
AMBEDUE GLI OCCHI	100%	
<b>SORDITÀ COMPLETA DI:</b>		
UN ORECCHIO	10%	
AMBEDUE GLI ORECCHI	40%	
<b>STENOSI NASALE ASSOLUTA:</b>		
MONOLATERALE	4%	
BILATERALE	10%	
<b>PERDITA ANATOMICA DI:</b>		
DELLA MILZA SENZA COMPROMISSIONI SIGNIFICATIVE DELLA CRASI EMATICA	8%	

**Art. 90 - Rimborso spese sanitarie**

In caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente sezione, FATA rimborsa, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, le spese sanitarie sostenute e documentate dall'Assicurato, come di seguito specificato:

Durante il ricovero per:

- onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
- uso della sala operatoria e materiale d'intervento;
- rette di degenza;
- assistenza e cure mediche, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;
- trasporto dell'Assicurato in Istituto di Cura, effettuato con qualunque mezzo, con il limite massimo del 20% della somma assicurata.

*In caso di ricovero in Ospedale Pubblico che comporti almeno due pernottamenti, per il quale l'Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, viene corrisposta una indennità sostitutiva di Euro 25 per ogni giorno di ricovero, con il limite massimo di 60 giorni per anno assicurativo. Il giorno di dimissioni non è indennizzabile. Tale indennità è cumulabile con l'Indennità da Ricovero.*

Dopo il ricovero o in caso di infortunio che non abbia comportato il ricovero per:

- trattamenti fisioterapici rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) fino ad un limite massimo del 20% della somma assicurata;
- acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali (purché prescritte dal medico curante) avvenute nei 120 giorni successivi alla data di dimissioni del primo ricovero relativo all'infortunio denunciato;
- visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, effettuati da medico specialista (purché dette prestazioni siano prescritte dal medico curante);
- cure odontoiatriche, rese necessarie da infortunio, con esclusione delle protesi, con il limite massimo del 10% della somma assicurata;
- protesi ortopediche, rese necessarie da infortunio, sempreché applicate a seguito di intervento chirurgico, con il limite massimo del 20% della somma assicurata.

Il rimborso viene effettuato da FATA a guarigione clinica ultimata su presentazione in originale, da parte dell'Assicurato, delle relative ricevute fiscali o fatture, debitamente quietanzate. Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

**FORMA TOP - GARANZIE PRESTATE**

Qualora in polizza sia indicata la garanzia "Infortuni del Conducente" nella forma TOP, resta valido tutto quanto previsto dall'art. 82 "Infortuni del Conducente" fino all'art. 90 "Rimborso spese sanitarie" e sarà operante anche la seguente garanzia:

**Art. 91 - Indennità da ricovero per infortunio**

In caso di ricovero in Istituto di Cura a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, FATA corrisponde l'indennità assicurata in polizza per ogni giorno di ricovero documentato. L'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni per evento.

**ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI****A) Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari**

A parziale deroga dell'art. 1900 del codice civile, sono compresi in garanzia gli infortuni cagionati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente. A parziale deroga dell'art. 1912 del codice civile, sono inoltre compresi in garanzia gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia partecipato.

**B) Infortuni determinati da calamità naturali**

A parziale deroga dell'art. 1912 del codice civile, l'assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto però che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione che colpisca più assicurati con FATA, l'esborso massimo di FATA non potrà comunque superare la somma di Euro 1.600.000 per tutti gli indennizzi. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto fra detto limite ed il totale degli indennizzi dovuti.

**C) Rinuncia al diritto di surrogazione**

FATA rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, ad esercitare il diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

**D) Morte presunta**

Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito d'infortunio indennizzabile a termini di polizza e, in applicazione dell'art. 60 comma 3 del codice civile, l'Autorità Giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, FATA corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di Morte. Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, FATA ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta.

**E) Supervalutazione Invalidità Permanente**

I casi di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 66%, accertati con i criteri di indennizzabilità di cui all'art. 89 "Invalidità Permanente", vengono indennizzati con il 100% del capitale assicurato, senza deduzione delle franchigie eventualmente previste.

**F) Danno estetico al viso**

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, che abbia per conseguenza sfregi o deturpazioni al viso di carattere estetico, accertati con i criteri di indennizzabilità di cui all'art. 89 (e non altrimenti indennizzabili), FATA rimborsa all'Assicurato, che al momento del sinistro non abbia superato il 40° anno di età, le spese sostenute e documentate per cure effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, fino ad un importo massimo di Euro 3.000 da definirsi entro un anno dal termine delle cure stesse.

**DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI****Art. 92 - Denuncia del sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile. L'Assicurato deve presentare la denuncia dell'infortunio corredata da certificato medico e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire a FATA le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari. *L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.*

**Art. 93 - Criteri di indennizzabilità**

FATA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Nel valutare i postumi invalidanti non si terrà conto della percentuale di Invalidità Permanente che sia conseguenza di stati patologici o di difetti fisici preesistenti o sopravvenuti che comportano un aggravamento delle lesioni che si sarebbero comunque verificate per effetto dell'infortunio. Pertanto la maggiore influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni come pure il maggior pregiudizio che le stesse possono portare agli esiti dell'infortunio non sono indennizzabili in quanto conseguenze indirette dello stesso. *Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, come pure in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo già menomato, l'indennità per Invalidità Permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. Ne consegue che le percentuali di cui all'art. 89 "Invalidità Permanente", sono ridotte tenendo conto del grado di invalidità preesistente.*

**Art. 94 - Franchigia assoluta per Invalidità Permanente**

Ad integrazione dell'art. 89 "Invalidità Permanente", la liquidazione dell'indennizzo viene effettuata senza applicazione di alcuna franchigia.

**Art. 95 - Arbitrato irrituale**

Le divergenze sul diritto all'indennizzo e le controversie di natura medica sulle cause ed entità delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità possono essere demandate per iscritto, ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, su concorde volontà delle Parti ad un collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo medico, quest'ultimo dovrà essere prescelto tra gli specializzati in Medicina Legale e delle Assicurazioni, dal Presidente dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio dei Medici risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente, ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale definitivo.

**Art. 96 - Assistenza a seguito di infortunio**

La gestione e la liquidazione dei sinistri della presente garanzia sono affidate da FATA a Europ Assistance, cui l'Assicurato deve rivolgersi direttamente attraverso la Struttura Organizzativa. La garanzia opera nei casi in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a seguito di uno degli eventi fortuiti oggetto delle prestazioni di seguito elencate, alle condizioni e nei limiti ivi precisati.

**MODALITÀ RELATIVE ALLA RICHIESTA DI ASSISTENZA**

L'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, al numero verde: 800.013.121, per chiamate dall'estero al numero 02 - 58.30.85.17.

Nell'ipotesi in cui non risulti possibile la richiesta telefonica, l'Assicurato potrà inviare un telegramma a:

**EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.**

Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO.

Nella richiesta dovrà essere precisato:

Tipo di assistenza

Nome e Cognome

Numero di polizza preceduto dalla sigla **FATN**

Indirizzo del luogo in cui si trova

Il recapito telefonico dove la struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso della Assistenza

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

**Art. 97 - Oggetto dell'assicurazione**

Il servizio viene prestato nei casi in cui l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di pronta assistenza sanitaria.

**Art. 98 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni**

Fermo restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

1. Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza.
2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
  - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
  - c) dolo dell'Assicurato, suicidio o tentato suicidio;
  - d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti;
  - e) malattie nervose e mentali; malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese e dal puerperio; malattie già conosciute dall'Assicurato (malattie preesistenti) ed insorte anteriormente alla stipulazione della polizza; malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
3. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa polizza i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
4. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, FATA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
5. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
6. Ogni diritto nei confronti di FATA si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 c.c.
7. Il diritto alle assistenze fornite da FATA decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
8. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

## PRESTAZIONI EROGABILI (sempre valide)

### **1. Consulenza Medica** (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24)

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

### **2. Consulenza Ginecologica** (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24)

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio ginecologo potrà, mettendosi in comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio medico della Struttura Organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da eseguire.

### **3. Consulenza Cardiologica** (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24)

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio cardiologo potrà, mettendosi in comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio medico della Struttura Organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da eseguire.

### **4. Invio di un medico al domicilio**

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati, tenendo FATA a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 260 per sinistro.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

### **5. Trasporto in autoambulanza in Italia**

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un' autoambulanza, tenendo FATA a proprio carico i relativi costi *fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno)*.

### **6. Invio di un infermiere a domicilio in Italia**

Qualora l'Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato un infermiere professionale, assumendone FATA l'onorario fino ad un massimo di Euro 150 per sinistro.

### **7. Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato**

Qualora, a seguito di infortunio, l'Assicurato venga ritenuto non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà:

- ad individuare ed a prenotare tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'Istituto di Cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
  1. aereo sanitario;
  2. aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
  3. treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
  4. autoambulanza, senza limiti di percorso.

La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in Paesi Europei.

- ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.

FATA terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 5.000 per sinistro.

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

### **8. Rientro dal centro ospedaliero attrezzato**

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui al precedente punto 7, venga dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo tra i seguenti:

1. aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
2. treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
3. autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa. FATA terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 5.000 per sinistro.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l'ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.

#### **Art. 99 - Altre prestazioni**

(prestazioni valide ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)

##### **1. Rientro sanitario**

Qualora, a seguito di infortunio, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:

1. aereo sanitario;
2. aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
3. treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
4. autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

(la Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di FATA, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

FATA, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc.. non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione:

- le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.

La prestazione non è altresì dovuta qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

##### **2. Viaggio di un familiare**

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un ricovero in Istituto di Cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato, tenendo FATA a proprio carico il relativo costo. FATA terrà a carico anche le spese di pernottamento e prima colazione del familiare fino ad un massimo di Euro 150.

##### **3. Rientro salma**

Qualora a seguito di infortunio, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura purché sito in Italia, tenendo FATA a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 2.600 per sinistro.

Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo, ritenute da essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'eventuale recupero della salma.

#### **Art. 100 - Altre prestazioni** (prestazioni valide solo all'estero)

##### **1. Anticipo spese di prima necessità**

Qualora l'Assicurato in viaggio all'estero, in conseguenza di infortunio, dovesse sostenere delle spese impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 3.000.

Qualora l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di Euro 3.000, la prestazione diventerà operante nel

momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Al rientro in Italia l'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine, dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

### **2. Interprete a disposizione**

Qualora l'Assicurato sia ricoverato all'estero, a seguito di infortunio necessiti dell'assistenza di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede a metterlo a disposizione, tenendo FATA a proprio carico i relativi onorari fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a Euro 300.

La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa.

### **3. Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all'estero**

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti reperibili sul posto.

## ALLEGATO A - TABELLE DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Tabella 1

CLASSE DI MERITO	0 SINISTRI	CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI - ATTESTATO COMPLETO							
		1 SINISTRO PENALIZZANTE NELL'ULTIMO PERIODO DI OSSERVAZIONE		2 SINISTRI PENALIZZANTI NELL'ULTIMO PERIODO DI OSSERVAZIONE		3 SINISTRI PENALIZZANTI NELL'ULTIMO PERIODO DI OSSERVAZIONE		4 O PIÙ SINISTRI PENALIZZANTI NELL'ULTIMO PERIODO DI OSSERVAZIONE	
		ATTESTATO CON 1 SINISTRO	ATTESTATO CON PIÙ DI 1 SINISTRO	ATTESTATO CON 2 SINISTRI	ATTESTATO CON PIÙ DI 2 SINISTRI	ATTESTATO CON 3 SINISTRI	ATTESTATO CON PIÙ DI 3 SINISTRI	ATTESTATO CON 4 SINISTRI	ATTESTATO CON PIÙ DI 4 SINISTRI
1N	1N	1K	1G	1E	1A	2	6	8	12
1M	1N	1J	1F	1D	1	3	7	9	13
1L	1M	1I	1E	1C	2	4	8	10	14
1K	1L	1H	1D	1B	3	5	9	11	15
1J	1K	1F	1B	1	5	7	11	13	17
1I	1J	1E	1A	2	6	8	12	14	18
1H	1I	1D	1	3	7	9	13	15	19
1G	1H	1C	2	4	8	10	14	16	20
1F	1G	1B	3	5	9	11	15	17	21
1E	1F	1A	4	6	10	12	16	18	21
1D	1E	1	5	7	11	13	17	19	21
1C	1D	2	6	8	12	14	18	20	21
1B	1C	3	7	9	13	15	19	21	21
1A	1B	3	7	9	13	15	19	21	21
1	1A	4	8	10	14	16	20	21	21
2	1	5	9	11	15	17	21	21	21
3	2	6	10	12	16	18	21	21	21
4	3	7	11	13	17	19	21	21	21
5	4	8	12	14	18	20	21	21	21
6	5	9	13	15	19	21	21	21	21
7	6	10	14	16	20	21	21	21	21
8	7	11	15	17	21	21	21	21	21
9	8	12	16	18	21	21	21	21	21
10	9	13	17	19	21	21	21	21	21
11	10	14	18	20	21	21	21	21	21
12	11	15	19	21	21	21	21	21	21
13	12	16	20	21	21	21	21	21	21
14	13	17	21	21	21	21	21	21	21
15	14	18	21	21	21	21	21	21	21
16	15	19	21	21	21	21	21	21	21
17	16	20	21	21	21	21	21	21	21
18	17	21	21	21	21	21	21	21	21
19	18	21	21	21	21	21	21	21	21
20	19	21	21	21	21	21	21	21	21
21	20	21	21	21	21	21	21	21	21

Tabella 2

CLASSE DI MERITO	0 SINISTRI	CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI - ATTESTATO INCOMPLETO							
		1 SINISTRO PENALIZZANTE NELL'ULTIMO PERIODO DI OSSERVAZIONE		2 SINISTRI PENALIZZANTI NELL'ULTIMO PERIODO DI OSSERVAZIONE		3 SINISTRI PENALIZZANTI NELL'ULTIMO PERIODO DI OSSERVAZIONE		4 O PIÙ SINISTRI PENALIZZANTI NELL'ULTIMO PERIODO DI OSSERVAZIONE	
		ATTESTATO CON 1 SINISTRO	ATTESTATO CON PIÙ DI 1 SINISTRO	ATTESTATO CON 2 SINISTRI	ATTESTATO CON PIÙ DI 2 SINISTRI	ATTESTATO CON 3 SINISTRI	ATTESTATO CON PIÙ DI 3 SINISTRI	ATTESTATO CON 4 SINISTRI	ATTESTATO CON PIÙ DI 4 SINISTRI
1N	1N	1J	1G	1D	1A	3	6	9	12
1M	1N	1H	1F	1B	1	5	7	11	13
1L	1M	1G	1E	1A	2	6	8	12	14
1K	1L	1F	1D	1	3	7	9	13	15
1J	1K	1D	1B	3	5	9	11	15	17
1I	1J	1C	1A	4	6	10	12	16	18
1H	1I	1B	1	5	7	11	13	17	19
1G	1H	1A	2	6	8	12	14	18	20
1F	1G	1	3	7	9	13	15	19	21
1E	1F	2	4	8	10	14	16	20	21
1D	1E	3	5	9	11	15	17	21	21
1C	1D	4	6	10	12	16	18	21	21
1B	1C	5	7	11	13	17	19	21	21
1A	1B	5	7	11	13	17	19	21	21
1	1A	6	8	12	14	18	20	21	21
2	1	7	9	13	15	19	21	21	21
3	2	8	10	14	16	20	21	21	21
4	3	9	11	15	17	21	21	21	21
5	4	10	12	16	18	21	21	21	21
6	5	11	13	17	19	21	21	21	21
7	6	12	14	18	20	21	21	21	21
8	7	13	15	19	21	21	21	21	21
9	8	14	16	20	21	21	21	21	21
10	9	15	17	21	21	21	21	21	21
11	10	16	18	21	21	21	21	21	21
12	11	17	19	21	21	21	21	21	21
13	12	18	20	21	21	21	21	21	21
14	13	19	21	21	21	21	21	21	21
15	14	20	21	21	21	21	21	21	21
16	15	21	21	21	21	21	21	21	21
17	16	21	21	21	21	21	21	21	21
18	17	21	21	21	21	21	21	21	21
19	18	21	21	21	21	21	21	21	21
20	19	21	21	21	21	21	21	21	21
21	20	21	21	21	21	21	21	21	21

**Nota Bene:**

La tabella da prendere come riferimento per l'evoluzione della classe di merito interna è la tabella 1 se l'attestato di rischio contiene, per tutte le annualità riportate, l'informazione sul numero dei sinistri dell'anno di riferimento. Qualora invece sull'attestato di rischio, in corrispondenza di almeno una delle annualità riportate sullo stesso, sia indicato il dato N.A. (Non Assicurato) oppure N.D. (Non Disponibile), l'evoluzione della classe di merito interna seguirà le regole indicate nella Tabella 2.

# AUTO AUTO



## AUTOVETTURE

### CONTRATTO DI ASSICURAZIONE AUTO

Capitale Sociale Euro 5.202.079,00 (i.v.)  
Registro delle Imprese di Roma  
Codice Fiscale e Partita IVA n. 09052321008  
Iscritta all'Albo delle Imprese  
di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00154.  
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento  
di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.  
Società appartenente al Gruppo Generali  
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

#### **FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.**

Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni  
Via Urbana, 169/A - 00184 Roma  
Tel. 06.47651 - Fax 06.4871187  
Telegramma ASSIFATA ROMA  
[www.fata-assicurazioni.it](http://www.fata-assicurazioni.it)



Mod. 40/557 - Ed. 12.2010  
Studio Grafico BB - Roma